

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

378° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1989

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	14
4 ^a - Difesa	»	16
5 ^a - Bilancio	»	22
11 ^a - Lavoro	»	29

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 12 ^a (Igiene e sanità)	Pag.	5
--	------	---

Commissioni speciali

Condizione di lavoro nelle aziende	Pag.	34
--	------	----

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag.	41
Interventi nel Mezzogiorno	»	36

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	42
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	49
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	53
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	54

CONVOCAZIONI	Pag.	55
--------------------	------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1989

64ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 14,50.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Macis fa presente che, come annunciato nella seduta del 20 settembre 1989, in sostituzione del senatore Ruffino è entrato a far parte della Giunta il senatore Ventre, al quale conseguentemente è attribuito l'incarico di relatore per la Regione Umbria, inizialmente affidato allo stesso senatore Ruffino.

Regione Lombardia

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Lombardia, in seguito alla morte del senatore Antonio Taramelli, la Giunta - su conforme relazione del senatore Correnti, relatore per la Regione Lombardia - riscontra all'unanimità che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui apparteneva il senatore scomparso è il signor Giovanni Cervetti. Poichè il predetto candidato è già stato eletto deputato, con lettera inviata al Presidente del Senato ha dichiarato che egli, pur trovandosi nella condizione di essere proclamato senatore in sostituzione dello scomparso senatore Taramelli, preferisce continuare ad appartenere alla Camera dei deputati. La Giunta pertanto prende atto della predetta dichiarazione ed accerta che fra i non eletti del medesimo Gruppo risulta che il candidato Andrea Margheri, dopo il candidato Cervetti, ha ottenuto la maggiore cifra individuale.

Regione Toscana

Su conforme relazione del senatore Santini, relatore per la Regione Toscana, la Giunta, all'unanimità, dichiara valida l'elezione del senatore

Sergio Sanesi, proclamato nella seduta del Senato del 6 febbraio 1989, in sostituzione del defunto senatore Mario Biagioni.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina la seguente domanda:

Doc. IV, n. 72, contro il senatore Imposimato, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

Il Presidente riassume i termini della precedente discussione.

Intervengono i senatori Santini, Gallo, Ventre, Casoli, Filetti, Mazzola, Correnti, Di Lembo, Garofalo.

Indi la Giunta rinvia la discussione.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****12^a (Igiene e sanità)**

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1989

28^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
COVI

Intervengono i ministri di grazia e giustizia Vassalli e degli affari sociali Jervolino Russo ed il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

Bomplani ed altri: Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga (277)

Pollice e Corleone: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (1434)

Corleone ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (1484)

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509)

Pecchioli ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (1547)

Corleone ed altri: Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1554)

Tedesco Tatò ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (1604)

Filetti ed altri: Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti (1613)

e petizioni n. 94 e n. 113 attinente ai suddetti disegni di legge
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa al termine della seduta notturna di lunedì 2 ottobre. Il presidente Covi dà preliminarmente conto dell'avvenuto ritiro, da parte del senatore Strik Lievers, a nome del Gruppo federalista

europeo ecologista, di numerosi emendamenti e subemendamenti all'articolo 11.

Il relatore senatore Casoli fa presente la necessità di una modificazione terminologica all'articolo 71-ter, relativo all'associazione per delinquere, quale formulato nelle passate sedute dai relatori. Il comma 1, pertanto, non dovrà punire chi finanzia il traffico, bensì chi finanzia l'associazione.

Riprende la discussione generale sull'articolo.

Prende la parola il senatore Dionisi, che si dichiara stupito per dichiarazioni improprie di esponenti della maggioranza, apparse sui *media*, relative alle modalità con cui si sarebbe pubblicizzato da parte comunista lo svolgimento del dibattito.

Con riferimento poi al merito del problema della punibilità, dichiara di dissentire dalla preconcepita criminalizzazione del tossicodipendente, che certa cultura porta avanti, e in questo sostenuta da precise forze politiche. Si tende così facendo a varare una norma che trascura sia l'impatto sociale che essa avrà sia la realtà di tutti i giorni nella quale verrà a calarsi. Conclude, invitando a distinguere legislativamente fra la tossicodipendenza già acquisita e la fase in cui si stanno manifestando i sintomi della dipendenza.

Il senatore Meriggi manifesta il timore che, con il pur condivisibile intento di riformulare la legge n. 685, si intenda colpire, ingiustamente, il tossicodipendente. Nei confronti di tale categoria di soggetti non si deve operare con soluzioni sedicenti forti, bensì con un'attenta azione di recupero, ricostruendo in costoro la fiducia nella vita.

Il senatore Gallo, associatosi a quanto dichiarato nella precedente seduta dai senatori Perina e Toth, esamina alcuni aspetti tecnici dell'articolo in questione. Nega il carattere di singolarità di tale norma, giacchè nell'ordinamento si conoscono disposizioni che vietano comportamenti, i quali incidano sul corpo dell'agente e cita l'articolo 5 (atti di disposizioni del proprio corpo) del codice civile.

A sostegno della validità della scelta tecnica legislativa richiama un ulteriore argomento, quello per cui anche in campo penalistico sono previste disposizioni aventi analoga impostazione, come nel caso della normativa sui trapianti. A proposito dell'articolo 11 evidenzia altresì la circostanza, per cui i profili d'illiceità trascendono i confini penalistici, per acquisire contorni amministrativistici. Sul piano della sistematica, comunque, egli suggerisce di inserire le disposizioni di tale emendamento come prima parte del successivo emendamento dei relatori, inteso ad aggiungere un articolo dopo l'11, collocato come articolo 12.

Il senatore Ranalli sottolinea l'atteggiamento di rispetto della sua parte politica, ed ispirato ai valori della *pietas* e della *caritas* cristiane, nei confronti di problemi della vita di coloro i quali soffrono per la tragedia a tutti nota. Imputa allo Stato una carenza di interventi, informativi e non solo, a tutela della collettività: e in tale carenza ravvisa la causa prima del non successo della legge n. 685.

Respinge le artate incomprensioni della maggioranza e ribadisce l'obiettivo del Gruppo comunista, quello di recuperare alla società coloro che attualmente si sentono e sono emarginati.

Il senatore Azzaretti, ricordata la sua opposizione già nel 1975 alla modica quantità, teme conseguenze negative dall'entrata in vigore dell'approvando testo: anche la scelta del legislatore circa il metadone fu peggiore del male, cui si intendeva ovviare.

Sottopone all'attenzione il rischio di inapplicabilità della futura legge a causa di un insufficiente numero di strutture, ed in particolare di operatori, a disposizione per porre in essere i presupposti del recupero.

La senatrice Bochicchio Schelotto, da parte sua, intende portare nel dibattito la testimonianza di due casi drammatici, affrontati nel corso della sua esperienza professionale: quello di un giovane uomo che aveva avuto ogni fortuna nella vita ma che per quindici anni, fino alla morte, nonostante molteplici tentativi, non è riuscito ad uscire dalla tossicodipendenza, e quello di una quattordicenne, con una drammatica situazione familiare, che sembra irrimediabilmente avviarla sulla via della droga.

Entrambi questi casi mostrano come finisce sempre per prevalere un senso di disperata solidarietà verso i tossicodipendenti, anche verso coloro la cui situazione non è originata, come nel caso ricordato per primo, da situazioni di disagio psichico e sociale.

Occorre dunque non perdere contatto con la vera realtà umana di chi si droga: a questi cittadini occorre dare aiuto e risposte, non sentenze e sanzioni.

Interviene poi il senatore Bompiani il quale, come presentatore e sostenitore, in diverse legislature, di un progetto di legge mirante a contenere l'espansione del fenomeno della tossicodipendenza in una visione di fondo analoga a quella della legge del 1975, ritiene doveroso prendere parte alla discussione su di una norma che muove dalla ricognizione dei profondi mutamenti intervenuti nella realtà e dalla evoluzione registrata nel campo dell'elaborazione culturale e teorica.

In questa ottica non si può negare che l'articolo 11 costituisca uno dei pilastri della legge: nè si può affermare che esso sia frutto di una visione da Stato etico. Semmai è corretto dire che esso interpreta una opzione etica della legge, nel momento in cui intende contemperare esigenze - peraltro strettamente connesse - di tutela della salute con altre di garanzia dell'ordine pubblico.

Tuttavia, accanto alla enucleazione di questa norma occorrerà prevedere un meccanismo flessibile di aggiornamento e di continua revisione delle tabelle in cui sono raggruppate le sostanze oggetto della legge.

In ogni caso, se è legittimo ritenere che un effetto di deterrenza tale da costituire un elemento di profilassi primaria sia raggiungibile anche con norme di tipo dichiarativo, qual è indubbiamente l'articolo 11 (che si limita a stabilire un divieto senza contestualmente prevederne la sanzione) è anche indispensabile progettare un adeguato sviluppo dei servizi sociali di supporto nella lotta alle tossicodipendenze.

Prende successivamente la parola il senatore Strik Lievers, dichiarandosi colpito, anche se in termini molto diversi, dai discorsi di ieri del senatore Toth e del senatore Ferrara. Entrambi questi oratori hanno lasciato trasparire un senso di impotenza di fronte al fenomeno della diffusione delle droghe. Se egli non nutre certezze circa la possibilità di risolvere definitivamente il problema con la strategia antiproibizionista sostenuta dalla sua parte politica, si deve, in ogni caso, prendere atto del totale fallimento della linea opposta, quella su cui oggi la maggioranza vuole ancora schierarsi, per di più affidandosi ad una norma che si sostanzia in un mero giudizio di valore e in una sorta di grida manzoniana, una norma che è ben lontana dal riecheggiare, come qualcuno pretende, le definizioni contenute nella Convenzione di Vienna, nella quale non si fa certo menzione del divieto di

uso di sostanze stupefacenti, ma solo del comune intento di «combattere l'abuso» di droghe.

In particolare l'intervento del senatore Ferrara, con la sconcertante affermazione che proibire l'uso personale di droga è difendere la libertà del soggetto, è preoccupante per la visione, veramente da Stato etico, che egli ha così delineato della libertà personale dei cittadini.

La senatrice Salvato prende le mosse dall'appello della senatrice Bochicchio Schelotto e dall'inquietudine emersa nelle parole di molti tra coloro che hanno preso parte alla discussione per ricordare come l'articolo 1 del disegno di legge dei senatori comunisti - nell'inquadrare con precisione i compiti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni - intendesse propriamente esprimere una istanza etica sottesa a tutto il provvedimento, al contrario dell'articolo in discussione, che si limita ad una generica enunciazione di divieto.

La norma all'esame discende dal falso presupposto che la legge n. 685 avrebbe fallito i suoi scopi in quanto permissiva ed in quanto recante una sorta di liberalizzazione del possesso di modiche quantità di droghe. È vero, al contrario, che il fallimento di quella legge, come ha rilevato l'onorevole Tina Anselmi, è da ascrivere, in larghissima misura, alla sua mancata applicazione.

L'unico risultato che una norma-proclama, come quella che si propone, otterrà di conseguire sarà quello di dare una risposta illusoria alla parte meno avvertita della pubblica opinione, con l'effetto controproducente di rendere ancora più clandestina la vita dei tossicodipendenti. Pertanto i senatori comunisti ribadiscono il loro avviso fermamente contrario rispetto ad una disposizione del tutto inefficace; stupisce che la maggioranza sia così sorda a riflettere su temi che pure maturano nella società, come la sempre maggiore coscienza dell'evidente fallimento proibizionista.

Il senatore Acone, di fronte alla scelta che si pone alle Commissioni riunite, intende considerare con attenzione tutti i dubbi, le perplessità e le incertezze prospettate nel dibattito. Tuttavia un'adeguata riflessione sul quadro normativo internazionale ed interno, con particolare riferimento all'indissolubile legame presente nella Costituzione italiana fra i principi della tutela della salute e della garanzia dell'ordine, dovrebbe consentire di dissiparli.

Bisogna anzitutto avere presenti i profondi mutamenti intervenuti dal 1975, con la crescente diffusione delle tossicodipendenze, e prendere atto che l'articolo 11 non è, in sé, una norma repressiva, oltre a tener conto anche del fatto che il sistema sanzionatorio previsto dalle disposizioni immediatamente successive è molto equilibrato.

In ogni caso si dichiara d'accordo con l'avviso, espresso dal relatore Casoli e dal senatore Gallo, circa l'opportunità di posticipare l'articolo dopo il successivo 11-bis: per parte sua riterrebbe opportuno che l'articolo 11 venisse spostato, in modo da costituire testo dei primi due commi, all'articolo 12.

Ribadisce comunque l'opportunità di un'espressa previsione di antiigiuridicità del comportamento di chi fa uso di droghe e ricorda come il divieto e le conseguenti sanzioni costituiscano, nel sistema delineato dal testo all'esame, un incentivo alla sottoposizione al trattamento riabilitativo, cui consegue di diritto la sospensione del procedimento, amministrativo e penale.

In conclusione il senatore Acone ricorda ancora una volta che la tutela della salute è, nella Costituzione, oltrechè un diritto dell'individuo, un interesse della collettività: sotto questo aspetto ritiene di poter respingere la proposta del senatore Onorato di penalizzare la detenzione per l'uso personale, e non l'uso personale di droghe in sè, e di condividere invece le scelte operate dai relatori, in particolare quella di prevedere anche nelle ipotesi di rilevanza penale, sanzioni alternative in luogo delle tradizionali pene detentive o pecuniarie.

Il senatore Pizzol fa in primo luogo osservare come l'articolo 11, privo di una sanzione rispetto al divieto che impone, si risolva in una sorta di norma-manifesto che desta perplessità, soprattutto in ordine al secondo comma. A suo avviso l'assenza di una sanzione discende anche dalla difficoltà, in concreto, di punire l'uso anzichè la ben più ampia fattispecie della detenzione, che può essere finalizzata sia all'uso che allo spaccio.

In realtà il fallimento della legge del 1975 è legato soprattutto alla legittimazione di fatto della detenzione di modiche quantità di stupefacenti per uso personale; ciò ha indotto molti tossicodipendenti a divenire spacciatori, ed è proprio questo che il legislatore deve oggi sforzarsi di evitare.

Tutto ciò premesso è evidente come lo sforzo primario debba essere quello di far sparire le droghe dalle strade, consentendone una somministrazione controllata presso strutture socio-sanitarie a coloro che ne hanno effettivo bisogno.

Il senatore Battello ricorda anzitutto come si sia liquidata, con un dibattito superficiale, l'esigenza (posta dalla sua parte politica con un emendamento) di premettere all'articolato della legge una norma programmatica che ne definisse le finalità e che individuasse i compiti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 11, d'altra parte, non può essere certo ritenuto una norma di tal fatta giacchè esso si limita ad una enunciazione di principio e ad un giudizio di valore, senza neppure distinguere fra l'uso personale e la detenzione per l'uso stesso, in ciò innovando fortemente rispetto alle norme in vigore. In proposito contesta le argomentazioni del senatore Gallo in ordine ad una certa analogia con gli articoli 5 e 833 del codice civile, vale a dire il divieto di atti pregiudizievoli di disposizione del proprio corpo e il divieto di atti emulativi: esse non paiono conferenti alla materia in esame, giacchè da una parte si versa in una ipotesi di illecito civile, caratterizzata dall'atipicità, e dall'altro in quella di un illecito fondato sulla tassatività e sul principio di legalità.

Quanto poi al comma 2, si tratta di una disposizione del tutto inutile, e anzi assurda, che discende solo dalla necessità di prevedere una eccezione al divieto di cui al comma precedente: basti pensare che nella legge n. 685 sono tuttora in vigore (e il disegno di legge non li tocca minimamente) gli articoli da 38 a 45 riguardanti le modalità di prescrizione ed i controlli sulle prescrizioni delle sostanze stupefacenti.

La senatrice Ongaro Basaglia rileva che nel caso della tossicodipendenza, come nel caso della legge n. 180 del 1978 sull'assistenza psichiatrica, il problema principale è quello di prevedere forme di tutela per i soggetti interessati in vista del loro recupero. Tuttavia in entrambi i casi, nell'applicazione concreta dei principi stabiliti dall'articolo 32 della Costituzione, si è sempre posto l'accento molto di più sulla tutela dell'ordine

pubblico che non su una seria tutela della salute. Non a caso sia la legge n. 685 del 1975, che la predetta legge n. 180 del 1978 non hanno mai ricevuto una effettiva applicazione. Ora è invece arrivato il momento di imporre alle strutture pubbliche la tutela nei confronti di chi ha bisogno di aiuto, ed in questo quadro non sono accettabili nè lo spirito nè la lettera delle disposizioni in esame.

Il senatore Signorelli sottolinea la necessità di considerare finalmente la droga come un problema medico, ed esprime stupore per il fatto che nel dibattito non si è affatto parlato della tossicità delle droghe e dei gravissimi pericoli sulla salute che l'uso di esse comporta. Siamo in presenza di una situazione che richiede interventi immediati da parte dello Stato, in quanto le droghe inducono alterazioni nei comportamenti individuali, che comportano gravissime alterazioni sociali. Rileva infine che uno Stato che ha approvato con larghe maggioranze le leggi penali sull'emergenza non potrebbe ora porsi problemi di rispetto dei diritti individuali su una questione come quella della droga.

Il senatore Berlinguer esprime netto dissenso rispetto alle affermazioni del senatore Pizzol, quando ha affermato che sarebbe stato l'articolo 80 della legge n. 685 sulla modica quantità a causare la trasformazione dei tossicodipendenti in spacciatori. In realtà tutta l'esperienza fatta ha dimostrato che l'aver posto l'accento sulla repressione nei confronti dei tossicodipendenti ha causato fenomeni gravissimi come la diffusione dell'AIDS: infatti i tossicodipendenti sono stati indotti ad emarginarsi sempre di più. Egli afferma poi che rispetto ad un fenomeno di patologia sociale causata da comportamenti personali, come è quello della droga, si registrano due atteggiamenti, entrambi errati ed inaccettabili: da una parte infatti si esaltano certi comportamenti come forme di affermazione della libertà individuale, e contro questa impostazione, che ha in parte contribuito alla diffusione delle droghe, il Partito comunista si è sempre battuto, mentre dall'altra si tende a criminalizzare i tossicodipendenti. Ora sembra che il Partito socialista voglia intercettare la volontà repressiva presente in alcuni strati dell'opinione pubblica, e tuttavia proprio ieri il quotidiano di quel partito ha pubblicato i risultati di una indagine secondo cui negli Stati Uniti il 70 per cento dell'opinione pubblica sarebbe contrario alla criminalizzazione dei tossicodipendenti. Conclude rilevando che con le norme proposte dalla maggioranza si penalizza assurdamente in modo più pesante il tossicodipendente recidivo, mentre si favorisce di fatto chi consapevolmente si avvicina alla droga per la prima volta.

Il relatore Casoli, dopo aver ringraziato gli intervenuti, fa presente che in questa materia non esistono certo ricette miracolose. La legge n. 685 del 1975 ha chiaramente dimostrato di avere gravi limiti. La dichiarazione di non punibilità prevista dall'articolo 80 è sicuramente una delle cause del fondamentale fallimento di quella legge, e sarebbe un atto di grave irresponsabilità voler difendere a tutti i costi questa norma in virtù di preconcetti dettati dall'ideologia. I relatori non ritengono che la loro proposta debba avere un valore assoluto, ma essa deve essere messa alla prova, restando sempre possibile dopo un certo periodo di tempo una verifica sui risultati concretamente espliciti. Dopo aver ribadito di essere sempre stato contrario a norme-manifesto, il relatore Casoli sottolinea che la norma sul traffico proposta dal Gruppo comunista aveva carattere riduttivo e poteva mettere in pericolo l'applicazione complessiva della nuova legge.

D'altra parte, la penalizzazione dell'uso deriva da chiarissime disposizioni delle convenzioni internazionali, mentre una scelta di discriminazione tra droghe leggere e pesanti non è accoglibile nel contesto socio-giuridico in cui ci si trova ad operare. L'Italia sarebbe stata infatti isolata sul piano internazionale, ed avrebbe sicuramente dovuto registrare in poco tempo un aumento del consumo complessivo di stupefacenti. Esclusa quindi questa ipotesi, che in futuro, qualora si modificasse il contesto internazionale, potrebbe sicuramente essere riesaminata, sono state invece introdotte significative differenziazioni nel regime sanzionatorio a seconda delle varie sostanze. Quanto poi al comma 2 dell'articolo 11, si è voluto distinguere chiaramente l'uso illecito dall'uso terapeutico esplicitamente consentito, purchè si tratti di medicinali a base di sostanze stupefacenti. Lo sforzo dei relatori è stato infatti finalizzato a fare in modo che vi fosse un regime sostanzialmente differenziato fra i tossicodipendenti e i non-tossicodipendenti e fra le ipotesi di uso personale e le altre. Conclude esprimendo parere contrario su tutti gli emendamenti e subemendamenti presentati.

Il relatore Condorelli esprime netto dissenso rispetto alle affermazioni più volte riecheggiate nel dibattito, secondo cui vi sarebbe una volontà repressiva da parte dei relatori. Egli sottolinea quindi che con la legalizzazione si avrebbero certo modifiche molto rilevanti rispetto alla situazione attuale, ma soprattutto si avrebbe un disastroso aumento nel consumo di droghe. Ciò è dimostrato chiaramente da certe esperienze fatte in altri Paesi, nei quali esistono delle vere e proprie isole della morte in cui si consumano - liberamente e senza che nessuno intervenga - droghe che portano più o meno lentamente alla morte. Il concetto di modica quantità come causa di non punibilità ha finora causato il dilagare dello spaccio, perchè gli spacciatori si sono travestiti da consumatori. Egli fa quindi notare che anche con l'obbligo di vaccinazione lo Stato ha toccato comportamenti individuali, e conclude sottolineando come nel testo proposto si prevedono agli articoli successivi una serie di cause di sospensione ed anche di annullamento della pena.

Il ministro Vassalli, dopo aver osservato che il contenuto della discussione si è allargato a problemi di portata più vasta di quelli relativi ai primi due commi dell'articolo 11, rileva che il testo ora proposto è sensibilmente più complesso di quello del disegno di legge governativo, che faceva riferimento ad un divieto di uso non terapeutico, evitando di prevedere la liceità dell'uso terapeutico con un comma specifico. Ricorda poi che nel disegno di legge governativo si faceva sempre riferimento al divieto di detenzione per uso e non al divieto di uso, e che comunque nella legislazione di questi ultimi anni si trovano moltissime enunciazioni generali di divieti. La legge poi, oltre che su tale dichiarazione di carattere generale, si articolerà sul sistema penale di repressione del grande traffico e sul rilancio del recupero dei tossicodipendenti. Il ministro Vassalli sottolinea poi che il regime di non punibilità previsto dall'articolo 80 della legge n. 685 ha certamente determinato in tutta l'opinione pubblica la convinzione che fosse lecito drogarsi anche in pubblico e sotto questo aspetto la predetta legge ha dato risultati evidentemente negativi. Si è pertanto resa indispensabile una svolta, attraverso una norma che proclamasse proprio l'illiceità dell'uso ed a tal riguardo sono del tutto incongrui i timori sul ritorno allo stato etico ed i riferimenti alla mancata sanzione per il tentato suicidio. La diffusione della droga infatti causa gravissimo allarme sociale in quanto essa non solo porta

al suicidio, ma anche alla distruzione di famiglie ed alla esplosione della criminalità: ciò dimostra che il problema della droga non ricade affatto nell'ambito delle libertà individuali, ma incide fortemente anche sulla sfera di soggetti che della droga stessa non fanno uso. A tal riguardo fa notare al senatore Onorato che è illogico parlare di maggior pericolosità del traffico che non dell'uso di stupefacenti, giacchè si reprime il traffico perchè si vuol limitare ed impedire proprio l'uso di stupefacenti.

Interloquisce il senatore Onorato, il quale rileva che il traffico e l'uso sono da distinguere perchè il primo implica attività a danno di altri, mentre il consumo è un fatto individuale.

Il ministro Vassalli sottolinea che non si deve tenere presente solo la posizione del tossicodipendente, ma occorre anche pensare a coloro che, magari solo per curiosità o per godimento, si avvicinano per la prima volta all'uso di stupefacenti: nei confronti di tali soggetti il regime sanzionatorio proposto ha sicuramente una sua efficacia. Egli fa poi osservare al senatore Dionisi che la materia dei soggetti non imputabili è tuttora regolata dal codice penale, il quale prevede solo l'ipotesi dei soggetti affetti da cronica intossicazione. Comunque il disegno di legge proposto si interessa anche dei tossicodipendenti perchè prevede la possibilità di sospendere le sanzioni per reati anche gravi. Per quanto riguarda poi gli emendamenti ed i subemendamenti presentati si esprime in senso analogo ai relatori.

Si passa all'esame di un emendamento soppressivo dell'intero articolo presentato dal Gruppo della sinistra indipendente.

Il senatore Alberti fa presente che ci si dimentica del fatto che in Italia vi sono circa 300 mila tossicodipendenti, la metà dei quali sicuramente irrecuperabili. A costoro la disposizione in questione non offre nulla, se non sanzioni di vario tipo, ed alla fine il carcere, con i connessi rischi di ulteriore diffusione della droga e dell'AIDS.

La senatrice Zuffa esprime stupore per le affermazioni del ministro Vassalli, in quanto già ora lo spaccio di stupefacenti è vietato, per cui non si può sostenere la necessità di nuove norme penali. D'altra parte qualsiasi sistema repressivo, per l'estensione assunta dal fenomeno, è inefficace, nè può avere alcun serio valore dissuasivo una norma-manifesto che stabilisca il divieto di uso di stupefacenti. Ella rileva poi che il senatore Bompiani ha poco prima affermato che lo stato etico è quello che impone di pensare in un certo modo: osserva a tal proposito che la norma in questione si propone proprio questo scopo, determinando anche un pericolosissimo precedente. In realtà per risolvere il problema della droga sono necessari interventi sociali e non gabbie ideologiche proposte una volta per tutte con dichiarazioni di principio: la via degli interventi sociali consente infatti un permanente adattamento ai mutevoli valori sentiti dalla società, e d'altra parte la tutela collettiva della salute non può avere nulla a che vedere con la coercizione. Occorre invece garantire l'autonomia del singolo soggetto, perchè solo in tal modo si può ottenere poi un recupero reale ed efficace.

Prende da ultimo la parola il senatore Spadaccia per annunciare il voto favorevole dei senatori federalisti europei ecologisti agli emendamenti soppressivi, rammaricandosi di aver dovuto ascoltare oggi, da parte di un ministro solitamente sensibile ai temi della libertà come è il professor Vassalli, tutti i luoghi comuni dell'ideologia proibizionista per difendere una normativa che potrebbe portare all'assurdo risultato di perseguire penalmente un tossicodipendente che faccia del male solo a se stesso, e di mandare

invece esente da pena - attraverso il meccanismo della sospensione del procedimento - un altro che abbia commesso crimini anche gravissimi; una legge quindi che potrebbe risultare davvero criminogena.

Gli emendamenti integralmente soppressivi dell'articolo 11 del testo del comitato ristretto, sono infine posti ai voti e respinti.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente Covi avverte che le Commissioni riunite torneranno a riunirsi domani giovedì 5 ottobre alle ore 9,30 e 16, e venerdì 6 ottobre alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 14,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 4 OTTOBRE 1989

159^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Susi.**La seduta inizia alle ore 10.***IN SEDE CONSULTIVA****: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti (1893)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento)

(Parere alla 6^a commissione)

Riferisce alla Commissione l'estensore designato, senatore Lombardi, che rileva come il provvedimento costituisca una delle iniziative in materia tributaria adottate contestualmente alla presentazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 1990. Il decreto-legge si propone in generale di allargare la base imponibile e contiene misure fiscali di immediata applicazione. Il senatore Lombardi si sofferma quindi in particolare sulle singole disposizioni in tema di imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e professioni, di addizionale per consumo dell'energia elettrica, di elevazione delle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, di imposte fisse di registro ipotecarie e catastali, di concorsi pronostici, manifestazioni a premio e di sorte, di pene pecuniarie.

Il senatore Lombardi conclude proponendo alla Commissione di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza del decreto-legge n. 332

Ha quindi la parola il senatore Vetere, che ritiene contestabile l'impostazione della manovra finanziaria, fondata su una legge finanziaria «asciutta» ed una serie di provvedimenti collegati che assumono sovente la forma del decreto-legge e che finiscono per rendere ancora più complessa l'approvazione in tempi rapidi della normativa.

In particolare, il provvedimento in esame contiene, accanto a misure necessariamente adottabili con il decreto-legge, altre disposizioni che non presentano requisiti di necessità ed urgenza; ad esempio, le norme in materia di ICIAP testimoniano come in materia si proceda in modo molto disordinato: infatti, da un lato si modificano a distanza di breve tempo dalla

sua introduzione i presupposti dell'imposta (che del resto era stata presentata come una misura a carattere contingente) e dall'altro si riducono i trasferimenti ai comuni, in previsione dell'acquisizione del gettito di tale imposta, gettito che però i comuni molto difficilmente riusciranno a determinare entro il 31 dicembre 1989. Il senatore Vetere preannuncia pertanto il voto contrario del Gruppo comunista.

Il senatore Pontone annuncia il voto contrario del Gruppo MSI-Destra nazionale, motivato dal carattere non coerente del provvedimento rispetto alla manovra finanziaria prevista per il 1990.

Dopo che il presidente Elia ha precisato che occorre distinguere i riferimenti alla materia regolata dal decreto-legge dalle considerazioni squisitamente di merito, il senatore Mazzola mette in guardia dal pericolo di invocare proprio ragioni di merito per inficiare i presupposti di costituzionalità del provvedimento. Segnala a questo proposito che il decreto si limita a modificare le modalità di applicazione dell'ICIAP, rispondendo a questo riguardo ad interruzioni dei senatori Maffioletti e Tossi Brutti.

Per il senatore Santini l'impostazione della legge finanziaria è stata modificata dalla recente riforma, secondo un indirizzo positivamente condiviso anche dall'opposizione; occorrerebbe pertanto che da parte degli stessi Gruppi di opposizione si mantenesse una volontà costruttiva nei confronti della manovra economico-finanziaria per il 1990, rifuggendo da critiche di carattere pregiudiziale.

Concluso il dibattito, replica agli intervenuti il sottosegretario Susi, affermando che il provvedimento si collega alle altre iniziative legislative presentate dal Governo ed è difficile disconoscere l'urgenza delle norme contenute, dal momento che è necessario applicare immediatamente le misure fiscali in discorso. In particolare, le modifiche all'ICIAP si conformano al principio costituzionale sulla capacità contributiva e gli strumenti previsti per le imposte di fabbricazione, di registro, per l'addizionale sull'energia elettrica nonché sull'entità delle sanzioni amministrative, non possono che entrare immediatamente in vigore, onde evitare prevedibili turbative.

Dopo un breve intervento del presidente Elia, il quale sottolinea il carattere fiscale del provvedimento, aspetto che dovrebbe bastare a motivarne l'urgenza, posto ai voti è approvata a maggioranza la sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a redigere in conformità un parere favorevole per la Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 10,40.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1989

80^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIACOMETTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa De Carolis, Mastella e Meoli.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE DELIBERANTE**Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti comandati per il disimpegno di servizi giornalieri di fatica (1748)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la trattazione del disegno di legge, sospesa il 13 settembre scorso.

Nel dichiarare chiusa la discussione, il presidente Giacometti avverte che all'articolo unico del disegno di legge sono stati presentati emendamenti.

Si passa quindi alla votazione.

Con il parere favorevole del sottosegretario Mastella e del Presidente relatore, viene approvato l'emendamento (presentato dai senatori Cappuzzo e Parisi) sostitutivo dell'articolo unico, con il quale si stabilisce che ai detenuti spetti una retribuzione pari a quella attualmente percepita dai militari in servizio di leva.

Risulta poi accolto un articolo aggiuntivo 1-*bis* (presentato nella seduta scorsa dai senatori Mesoraca ed altri) abrogativo del terzo comma dell'articolo 12 del regio decreto n. 306 del 1943 (emendamento sul quale, in precedenza, si erano ugualmente espressi in senso favorevole tanto il relatore che il sottosegretario Mastella).

Si passa quindi all'esame del terzo emendamento, aggiuntivo di un articolo 1-*ter*, volto a precisare - anche in ottemperanza della condizione contenuta nel parere favorevole formulato dalla 5^a Commissione permanente - che all'onere di lire 321 milioni annui derivante dall'attuazione della legge si provveda a carico del capitolo 1381 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1989 e dei corrispondenti capitoli per i successivi esercizi finanziari. Sull'emendamento (anch'esso presentato dai senatori Cappuzzo e Parisi) si pronunciano favorevolmente il Presidente relatore ed il sottosegretario Mastella; posto, quindi, ai voti, esso risulta approvato.

Infine, dopo l'approvazione di una modifica formale al titolo del disegno di legge, conseguenziale alle nuove norme introdotte, la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dagli emendamenti accolti.

Aumento della autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori (1747)

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente Giacometti avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul provvedimento in titolo (che, peraltro, dovrebbe essere espresso nella giornata odierna).

Si conviene, quindi, sull'opportunità di rinviare il seguito della discussione alla seduta già convocata per domani, 5 ottobre, alle ore 10.

Norme integrative della legge 4 agosto 1984, n. 429, sul conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonché disposizioni relative alla cessazione dalla carica di vice comandante dell'Arma e di comandante in seconda della Guardia di finanza (1652)

(Discussione e rinvio)

Riferendo sul provvedimento in titolo, il senatore Cappuzzo fa preliminarmente presente che esso nasce da un'esigenza che riemerge ormai periodicamente da circa vent'anni e che deriva da talune peculiarità dell'ordinamento dell'Arma dei carabinieri. Il vice comandante, infatti, non ha, attualmente un ruolo ben definito, nè è chiamato a svolgere funzioni chiaramente individuate, nell'ambito di un sistema nel quale coesistono le figure del Comandante generale e del Capo di Stato maggiore dell'Arma stessa.

E così, dal 1976 al 1989 si sono succeduti tre diversi provvedimenti legislativi che, pure, non sono riusciti a disciplinare con chiarezza la materia.

Il disegno di legge in esame appare, per la verità, suscettibile di essere modificato e migliorato, anche perchè contiene disposizioni relative non solo al vice comandante dell'Arma dei carabinieri ma, altresì, al Comandante in seconda della Guardia di finanza, senza tener presente che le due cariche in questione hanno caratteristiche peculiari che le diversificano nettamente.

Il disegno di legge, inoltre, prevede che il vice comandante dell'Arma venga scelto in base al criterio dell'anzianità ed insediato in carica a prescindere dall'attività svolta (questo, tra l'altro, può comportare il rischio che venga designato un ufficiale che abbia vinto in sede giurisdizionale un ricorso contro la valutazione della commissione superiore di avanzamento per il sol fatto che si trovi ad essere più anziano degli altri aspiranti).

Al riguardo, allora, sarebbe opportuno studiare la possibilità di introdurre taluni «filtri» (quali, ad esempio, l'aver svolto determinati incarichi di comando) idonei a restituire ai vertici dell'Arma e all'autorità politica quella discrezionalità (in senso tecnico-amministrativo) che è necessario garantire in scelte di questa importanza.

In ogni caso, proprio per la delicatezza della materia, il senatore Cappuzzo è dell'avviso che debba aver luogo una audizione dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, che ritiene - a conclusione della sua relazione - pregiudiziale per un serio e meditato esame del merito del provvedimento.

Apertasi la discussione, ha la parola il senatore Giacchè, il quale, dopo aver concordato sull'esigenza di procedere all'audizione proposta dal relatore, fa notare che il disegno di legge deve essere necessariamente migliorato, anche perchè contiene talune inesattezze dal punto di vista della sua stessa formulazione tecnica (appare, ad esempio, quanto meno strana la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 che prevede che fino all'entrata in vigore del provvedimento resti ferma la disposizione di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 345, in ordine ai periodi massimi di permanenza nella carica).

Il presidente Giacometti, poichè conviene la Commissione, fa presente che l'audizione dei massimi vertici dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza potrà aver luogo in una seduta da tenersi al termine della sessione di bilancio.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente modalità e criteri applicativi delle norme riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 45 della legge 19 maggio 1986, n. 224) (Esame e rinvio)

Il relatore, senatore Cappuzzo, avverte, preliminarmente, che la documentazione fornita dal Ministero non contiene un prospetto (allegato B) - peraltro citato - che egli ritiene utile ai fini di una migliore lettura dello schema di decreto ministeriale.

Nel merito, osserva che i criteri ispiratori del decreto, così come formulati dall'Amministrazione, appaiono condivisibili.

Essi, infatti, si ispirano al mantenimento di una sufficiente discrezionalità delle Commissioni di avanzamento, che appare idonea a garantire da un lato il candidato (perchè ne consente una valutazione globale) e dall'altro, la stessa amministrazione (che ha interesse, ovviamente, a veder promossi ufficiali che siano effettivamente idonei a ricoprire il grado superiore).

L'intenzione del COCER, così come emerge dalle osservazioni da questo svolte, invece, sembrerebbe quella di ricondurre il sistema dell'avanzamento degli ufficiali ad una mera somma aritmetica di una serie di punteggi prefissati per ciascuna delle qualità che il candidato deve possedere ai fini della promozione.

Un siffatto sistema, che pure potrebbe avere il pregio di ispirarsi al criterio della trasparenza, comporta, infatti, notevoli rischi, tra cui quello, non certo trascurabile, di assecondare eventuali tendenze alla pianificazione *ex ante* delle carriere degli ufficiali.

D'altra parte, non è sempre vero che un ufficiale che eccelle in ogni settore della sua attività sia poi effettivamente idoneo a ricoprire il grado superiore. Il giudizio su tale attitudine, quindi, deve essere senz'altro rimesso

alla discrezionalità dell'Amministrazione, discrezionalità intesa, ovviamente, nel significato tecnico-amministrativo del termine. Piuttosto, se proprio si vuole introdurre qualche modifica al sistema vigente, si può far riferimento all'esperienza di altri paesi, quali la Germania federale, ove il giudicante ha la possibilità di contestare immediatamente gli eventuali rilievi degli organi preposti all'avanzamento circa sue presunte carenze.

Conclude, prospettando l'opportunità di un rinvio dell'esame per un approfondimento della materia.

Apertosi il dibattito, ha la parola il senatore Giacchè, il quale, premesso di essere favorevole ad una ipotesi di rinvio, concorda con il relatore in merito all'osservazione secondo la quale l'eccesso di automatismo nei punteggi può comportare rischi di predeterminazione delle carriere. Fa presente, tuttavia, che la filosofia cui si ispira lo schema di decreto ministeriale appare eccessivamente improntata al criterio della discrezionalità; ritiene, quindi, opportuno studiare soluzioni eventualmente intermedie tra le proposte del COCER e quelle dell'Amministrazione.

Ricorda, inoltre, che la Commissione ebbe già modo di esaminare uno analogo schema di decreto nel dicembre del 1987 e decise, in quella sede, di rinviare l'emissione di un parere nel merito in quanto il Ministero non aveva allora acquisito le osservazioni del COCER.

Oggi, a suo avviso in modo poco corretto, l'Amministrazione allega sì il parere dell'organo centrale di rappresentanza dei militari, ma, contestualmente, presenta una serie di controdeduzioni che non era certo tenuta a produrre.

Lamenta, da ultimo, che, in ogni caso, le predette indicazioni del COCER non risultino accolte neppure in minima parte nello schema di decreto ministeriale.

Ha, quindi, la parola il senatore Boldrini, il quale si domanda come mai i giudizi delle Commissioni di avanzamento vengano spesso annullati dai Tribunali amministrativi regionali, in accoglimento dei ricorsi presentati dagli interessati.

Chiede, altresì, se non sia opportuno, quando si procede alla valutazione di un ufficiale, tenere in maggiore considerazione i periodi di comando.

Il relatore Cappuzzo, rispondendo ai quesiti del senatore Boldrini, fa presente che il giudice amministrativo, nel decidere sui ricorsi, spesso non è materialmente in grado di esaminare con carattere di globalità tutta la vastissima documentazione concernente le qualità del candidato giudicato non idoneo dalle Commissioni di avanzamento, anche in relazione ai fascicoli personali dei controinteressati. Per quanto attiene alla valutazione dei periodi di comando, assicura che di questi si tiene effettivamente conto, sia pure, talvolta, informalmente.

Ricorda, altresì, che il Governo dovrebbe presentare al Parlamento il nuovo disegno di legge sull'avanzamento degli ufficiali e che quella potrà essere, eventualmente, l'occasione propizia per introdurre talune modifiche al sistema, accogliendo in parte anche le indicazioni del COCER.

In questa sede, appare, invece, opportuno esprimere parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale.

Dopo che il presidente Giacometti ha avvertito che una decisione di rinvio dell'esame del documento non può non tener conto del fatto che la Commissione dovrà pronunciarsi entro il 19 ottobre prossimo, il seguito dell'esame viene rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Pecchioli ed altri: Riduzione a sei mesi della durata della leva obbligatoria ed istituzione del servizio civile (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare comunista, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta del 15 marzo 1989) (1642)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame (sospeso il 14 settembre).

Dopo che il sottosegretario De Carolis ha informato che la Commissione affari costituzionali ha, oggi, deciso di rinviare l'emissione del parere sul provvedimento in titolo, nel prosieguo della discussione generale prende la parola il senatore Boldrini.

Ricorda preliminarmente che la durata del servizio di leva è oggetto di un dibattito che risale agli anni immediatamente successivi al 1870.

Subito dopo la prima guerra mondiale, il ministro Bonomi propose, addirittura, di ridurre la ferma a otto mesi. All'epoca, fu, poi, approvata la proposta Soleri che fissava la durata in 14 mesi.

Nel 1927 il Governo fascista portò la ferma di leva a 18 mesi; eppure, anche in quel periodo, non mancarono contrasti e furono avanzate proposte di ridurla ad un anno. (i comunisti, allora, con un manifesto clandestino, proponevano una leva di 9 mesi).

Più recentemente, nel 1964, il servizio militare fu ridotto a 15 mesi e, infine, nel 1986 si è arrivati agli attuali dodici mesi per le 3 Armi.

Orbene, si è giustamente sostenuto (da altre forze politiche) che il tipo di reclutamento deve garantire coerenza e coesione tra Forze armate e società e deve tener conto della consistenza demografica nonchè dell'evoluzione del quadro interno ed internazionale.

Esponenti della maggioranza hanno, altresì, affermato che una riduzione della leva può provocare turbative nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. Non si tiene, però, conto, insistendo su tale opinione, dell'evoluzione che la stessa strategia NATO sta subendo in questi anni. Non va dimenticato, in proposito, che quando nel 1978 il Belgio ha ridotto la leva aumentando il numero di volontari, nessun rilievo è stato opposto da parte dell'Alleanza. Allo stesso modo, il Regno Unito ha abolito la coscrizione obbligatoria già nel 1963, senza che a tale scelta siano state mosse obiezioni di sorta.

Non si vede, quindi, perchè una revisione del sistema della leva in Italia dovrebbe provocare ripercussioni in sede NATO.

D'altra parte, la stessa maggioranza continua a ripetere che le caserme sono fatiscenti, che l'attuale misura della paga del soldato genera malcontento e che vi sono notevoli contraddizioni nel rapporto intercorrente tra numero di militari impiegati in attività operative e soldati addetti a svolgere mansioni meramente burocratiche.

Nel 1988, poi, sia la Camera che il Senato approvarono un ordine del giorno che, preso atto della distensione internazionale, impegnava l'Esecutivo a riconsiderare la struttura dell'Esercito in termini operativi più moderni.

E d'altra parte, l'articolo 52 della Costituzione va letto in connessione con l'articolo 11, il quale dispone che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove ogni iniziativa atta ad

assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni, non si può non convenire sulla necessità di adeguare il modello di difesa all'evoluzione della situazione internazionale.

Il 1990 passerà alla storia come l'anno del dialogo e della cooperazione: ormai le due superpotenze convengono sulla necessità di ridurre gli armamenti strategici convenzionali e di eliminare la piaga delle armi chimiche.

Più in generale, alla distensione si fa sempre più riferimento in sede di composizione di tutte le situazioni conflittuali presenti in varie aree geografiche; è cioè, definitivamente tramontata la tesi della soluzione militare *tout court* per dirimere i contrasti tra le nazioni.

Concludendo, il senatore Boldrini ribadisce che il disegno di legge in esame rappresenta una esauriente risposta a questo interessante e positivo processo evolutivo che sembra per fortuna destinato ad essere irreversibile.

Il seguito dell'esame del provvedimento è, infine, rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1989

144^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

Intervengono i ministri del tesoro Carli e del bilancio e della programmazione economica Cirino Pomicino nonchè il sottosegretario di Stato per il tesoro Rubbi.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE CONSULTIVA**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990) (1892)**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento)

(Esame e rinvio)

Il presidente Andreatta fa presente che, in attesa dell'arrivo del ministro Cirino Pomicino e in considerazione del fatto che i problemi da affrontare sono particolarmente complessi e quindi è necessario il dovuto approfondimento, propone una breve sospensione dei lavori.

Concorda la Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,55).

Riferisce alla Commissione il presidente Andreatta, il quale, dopo aver ricordato che il parere da esprimere è previsto all'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento del Senato, fa presente che da tali norme deriva di fatto il rafforzamento della legge finanziaria rispetto alle leggi ordinarie, mentre il predetto comma 4 pone il problema di quale interpretazione dare al concetto di copertura di tale legge.

Per quanto riguarda le questioni sollevate dal comma 3 - ossia l'estraneità rispetto al contenuto tipico della legge finanziaria - il testo in esame non sembra presentare problemi, se non per quanto concerne l'articolo 2, relativamente ai commi 4, 5 e 6: essi infatti non rappresentano norme dalla diretta conseguenza finanziaria a valere dal 1° gennaio e quindi non dovrebbero far parte dell'ambito proprio della legge finanziaria.

In ordine a tali tre commi si dichiara pertanto dell'avviso di proporre al Presidente del Senato lo stralcio per estraneità rispetto all'oggetto proprio della legge.

Quanto poi ai problemi posti dal comma 4 dell'articolo 126, dopo aver ricordato che già nella passata sessione di bilancio si pose il problema della base di calcolo esatta della copertura della legge finanziaria, problema risolto in maniera essenzialmente identica dai due rami del Parlamento sotto il profilo metodologico, fa presente che la legge finanziaria, sulla base dell'articolo 11, comma 5, della legge n. 468 come modificata dalla 362 del 1988, può trovare copertura non solo nelle maggiori entrate o nelle minori spese proprie, ma anche utilizzando il miglioramento della previsione del risparmio pubblico rispetto al bilancio assestato, il che, facendo assumere a queste ultime previsioni il valore di criterio di riferimento per calcolare il miglioramento della previsione ha reso indispensabile disporre di una previsione assestata che sia il più aggiornata possibile, in quanto, in caso contrario, potrebbero determinarsi mezzi di copertura per la legge finanziaria che in realtà tali non sono.

Nel far poi presente che, in ordine ai calcoli delle risorse disponibili per finalità di copertura, occorre apportare correzioni per tenere conto della mancata attivazione di alcune voci del fondo globale negativo inserite nella legge finanziaria 1989, il che implica uno spostamento di alcune appostazioni dal bilancio a legislazione vigente alla legge finanziaria in quanto, appunto, si tratta di accantonamenti la cui copertura in fondo globale negativo non si è verificata, fa presente che il disegno di legge finanziaria presentato dal Governo risulta in linea con i canoni della copertura finanziaria di cui al comma 5, articolo 11, della legge n. 468, e sulla base dei parametri assunti per effettuare questo calcolo: sotto tale riguardo quindi il parere può essere di segno positivo.

Nel ricordare poi che è ormai accolto il criterio della triennializzazione della copertura finanziaria, fa presente che il solo rispetto dei canoni di cui al predetto comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 468 implica il non peggioramento del risparmio pubblico negativo dato: questo tuttavia non appare un obiettivo coerente con una manovra volta invece alla riduzione dei saldi stessi e quindi al rientro della finanza pubblica su percorsi più fisiologici e comunque approvati dal Parlamento con le Risoluzioni con cui le Camere hanno accolto il Documento di programmazione economico-finanziaria.

Tutto questo significa che occorre porsi il problema della possibilità di interpretare il comma 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 - che stabilisce l'obbligo della legge finanziaria di non concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese complessive incompatibili con le regole di variazione delle medesime contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, così come approvato dal Parlamento, - come facente parte di un *corpus* unitario insieme al comma 5, che notoriamente ha recepito lo schema classico di copertura di cui all'articolo 81 della Costituzione, con le particolarità dianzi prospettate.

In ordine a questa precisa questione, se in sede tecnica sono state sollevate perplessità una soluzione di carattere positivo, è vero pure che dalla discussione della stessa legge di riforma della legge n. 468 è possibile dedurre una conclusione di tipo diverso, ossia che i due commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 formano un unico *corpus* giuridico e logico. La questione

poi merita di essere affrontata anche sotto il versante del criterio a cui riferire il giudizio della conformità o meno dei tassi di evoluzione rispetto alle regole di variazione, nel senso di tenere conto della spesa al netto degli interessi, come prevede la risoluzione approvata dalla Camera dei deputati, o se invece tener conto della spesa corrente complessiva, quindi, al lordo degli interessi, come prevede la risoluzione del Senato.

Sulla base dei calcoli effettuati, assumendo il criterio della spesa corrente al netto degli interessi, per il 1990 la proposta del Governo appare al di sotto del limite risultante dalle regole di variazione; per il 1991 si assiste ad un sostanziale allineamento dei due tassi di evoluzione, mentre per il 1992 la proposta del Governo andrebbe al di là del limite risultante dalla regola.

Se il calcolo viene fatto invece in relazione alla spesa corrente complessiva, comprensiva quindi degli interessi, mentre nel 1990 la proposta del Governo risulta inferiore rispetto al limite risultante dalla regola, il contrario accade negli anni 1991 e 1992.

Connessa appare la questione relativa alla divaricazione tra i saldi del bilancio pluriennale a legislazione vigente e le medesime grandezze risultanti dal bilancio pluriennale programmatico: il problema si pone formalmente anche per il fatto che il comma 2 dell'articolo 1 riporta saldi triennali riferiti alla sola parte programmatica e quindi non è possibile non tener conto delle differenze anche notevoli che queste cifre presentano rispetto agli analoghi saldi a legislazione vigente. Tra l'altro, questo problema potrebbe avere conseguenze procedurali, in quanto dalla assunzione del solo criterio del bilancio pluriennale e programmatico di questo ultimo unitamente a quelli del bilancio pluriennale a legislazione vigente discendono diverse regole di ammissibilità o meno degli emendamenti, ovviamente se per copertura si intende anche la coerenza di cui al comma 6 dell'articolo 11 della legge n. 468.

A parte le ripercussioni di carattere procedurale, resta l'esigenza di un maggiore avvicinamento tra i due bilanci: si tratta di un obiettivo difficile, anche se non mancano gli strumenti tecnici per raggiungerlo, come manovre sul fondo globale negativo, sulle rimodulazioni e sugli stessi fondi globali positivi. Ciò che non è possibile evitare è riflettere sulla netta divaricazione tra i due bilanci: un obiettivo di riallineamento dovrebbe essere nell'interesse sia del Governo che del Parlamento anche per dare segnali giusti al mercato, proprio in un momento nel quale una parte dell'aggiustamento viene scaricata sulla diversa previsione dell'andamento degli interessi. Comunque, è necessario fare emergere chiaramente nel testo della legge finanziaria il riferimento a due saldi pluriennali diversi.

Propone quindi che la Commissione constati che il bilancio programmatico configura un andamento delle entrate e delle spese contenuto entro i limiti fissati dalla risoluzione parlamentare e che per il 1990 il bilancio a legislazione vigente, dopo l'approvazione della legge finanziaria, coinciderà con il bilancio programmatico. Questa coincidenza viene meno per gli esercizi 1991 e 1992; la discrepanza è in parte la conseguenza dei criteri prudenziali con cui sono state calcolate talune voci del bilancio (ad esempio si ipotizza una costanza dei tassi nominati di interesse, nonostante che le entrate e altre voci di spesa riflettano i miglioramenti dell'inflazione); in parte della impossibilità di operare fin da oggi tutte le rimodulazioni delle spese pluriennali che potranno meglio essere individuate in occasione dei prossimi bilanci; in parte, ancora, della difficoltà di dare un contenuto

specifico alle singole misure della manovra correttiva che verranno adottate nei prossimi esercizi. Tuttavia la Commissione si propone di restringere la differenza tra i saldi della versione programmatica e di quella a legislazione vigente; sia allo scopo di evitare falsi annunci, sia di restringere la possibilità di creare fin da oggi con la nuova legislazione di spesa ipoteche sui bilanci futuri e così rendere più difficile l'opera del legislatore per riportare nei due prossimi bilanci la legislazione finanziaria nel limite del programma economico e finanziario.

Sulle questioni emerse invita il Governo a manifestare le proprie opinioni.

Il ministro Carli dichiara che il Governo preferisce anzitutto ascoltare i punti che emergeranno dal dibattito.

Ha quindi la parola il senatore Bollini.

Egli fa presente anzitutto che le due decisioni della Presidenza del Senato in ordine ai commi 3 e 4 dell'articolo 126 del Regolamento hanno conseguenze e criteri diversi ma sono accumulate dalla inutilità di raccogliere il parere del Governo, il quale già si è espresso indirettamente varando il disegno di legge in esame. È da aggiungere inoltre che la comunicazione del Presidente del Senato per quanto concerne la parte della copertura della legge finanziaria vale solo come avvertimento alle Commissioni e alla stessa Assemblea in ordine ai lavori di rispettiva competenza, ferma rimanendo la libertà da parte sia delle prime che della seconda di pervenire alle decisioni che saranno ritenute più opportune.

Ma il problema della inutilità del parere del Governo rileva anche per quanto riguarda la seduta in corso, in quanto il Regolamento prevede che il Governo riferisca direttamente alla Presidenza del Senato i propri orientamenti e non presso la Commissione bilancio, i cui lavori, nella fattispecie, dovrebbero svolgersi in maniera del tutto autonoma.

Il presidente Andreatta fa notare che l'orientamento della Presidenza del Senato è quello secondo cui sarebbe preferibile che il Governo riferisse direttamente nella sede politica della Commissione bilancio, la quale d'altra parte, per assumere le decisioni di propria competenza, ha bisogno anche del parere e dell'orientamento del Governo.

Il senatore Ferrari-Agradi fa rilevare che la presenza del Governo è utile per permettere alla Commissione di avere elementi utili sulle questioni sul tappeto.

Il senatore Bollini, riprendendo il suo dire, ribadisce che il Presidente, sulla base del Regolamento, deve assumere il parere separatamente della Commissione bilancio e del Governo e quest'ultimo deve quindi riferire direttamente al Presidente del Senato e non alla Commissione.

Sulla questione della copertura finanziaria, dopo aver ricordato che occorre evitare un conflitto interpretativo tra i due rami del Parlamento su questioni giuridiche, fa rilevare come occorra salvaguardare l'area di valutazione tecnica sui problemi in esame. e dichiara poi il proprio consenso alla proposta di stralcio dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2, al di là del merito, che pure è positivo, ma per tener conto di un'esigenza di un'interpretazione rigorosa del concetto dell'estraneità rispetto all'oggetto tipico, soprattutto dopo le esperienze non felici degli anni passati fatte sotto tale riguardo.

Sulla questione della triennializzazione dei saldi, il senatore Bollini fa poi presente che la soluzione deve essere tale da non ingenerare dubbi, soprattutto sul tipo di saldi da approvare: si tratta comunque di una

questione di merito, che andrà risolta nella sede dell'esame della legge finanziaria, anche se è da condividere l'invito del presidente Andreatta ad indurre il Governo a riflettere su quale tipo di saldo inserire nell'articolato.

In ordine alla copertura finanziaria, un'esigenza appare preliminare ed è quella di superare la disomogeneità tra assestamento e bilancio di previsione, in quanto il primo presenta eccessivi elementi di discrezionalità che non possono non imporre l'obbligo di riflettere sulla possibilità di assumere una base diversa per il calcolo della copertura della legge finanziaria, base che, dovendo essere ispirata a criteri di certezza, potrebbe essere, ad esempio, il consuntivo dell'anno precedente: si tratta di un complesso di questioni su cui occorre effettuare una riflessione. Nella fattispecie, bisogna ricordare tuttavia l'impegno del Tesoro a fornire al Parlamento l'evoluzione delle previsioni assestate, soprattutto alla luce della presenza di una Nota di variazioni al bilancio di previsione 1990: le questioni aperte sono numerose e riguardano, ad esempio, la inclusione o meno degli effetti dei tagli alla competenza e ai residui di cui alla legge n. 155 del 1989 o la previsione o meno dell'effetto del taglio del 2 per cento di cui al noto decreto-legge in materia di Tesoreria: a tal riguardo non si può non sottolineare che nessuna nota illustrativa al bilancio di previsione ha tenuto conto dell'obbligo previsto dalla legge n. 362 di indicare i criteri di calcolo delle previsioni per il 1990, il che appare in qualche modo grave e costituisce un fatto da eliminare.

Sulla questione poi della interpretabilità del comma 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 come *corpus* unitario insieme al comma 5, premesso che quest'ultimo non crea ormai problemi e che la legge finanziaria appare coerente con le esigenze imposte dal comma 5, il senatore Bollini fa presente che appare utile sottolineare come il Documento di programmazione economico-finanziaria vada approvato unitariamente, ossia con una risoluzione dal medesimo contenuto e non con due risoluzioni che possono dare, come indicazione al Governo, due regole di segno diverso, come è accaduto quest'anno.

A suo avviso, comunque, il comma 6 del citato articolo 11 non potrebbe essere posto sullo stesso piano del comma 5 e comunque non può avere conseguenze di carattere procedurale. Ove si ritenesse il contrario, e cioè che ponga vincoli al Parlamento, il Gruppo comunista chiederà che la questione interpretativa venga rimessa al Presidente del Senato e quindi eventualmente alla Giunta per il Regolamento.

Ha quindi la parola il ministro Cirino Pomicino, che osservato preliminarmente che quella odierna costituisce la prima occasione di applicazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 362 del 1988, e che dunque l'interpretazione di tali norme necessiterà senza dubbio di ulteriori fasi di approfondimento, precisa in primo luogo che, per quanto concerne la questione relativa al contenuto della legge finanziaria, il Governo si rimette alla Commissione, osservando tuttavia, come ai sensi della lettera a) del comma 3 del citato articolo 11, l'inserimento in finanziaria di norme che provvedono ad una delegificazione non esclude i loro effetti sul *quantum* del gettito delle imposte, e quindi rientra sostanzialmente nel disposto della norma in esame. In ogni caso però, ove il Presidente del Senato decidesse di stralciare le disposizioni in questione, il Governo ritiene che il disegno di legge risultante dallo stralcio dovrebbe essere considerato collegato al disegno di legge finanziario. Quanto alla

questione dei disegni di legge collegati, poi, ritiene che la volontà di rendere oltremodo «asciutta» la finanziaria abbia portato al risultato di ampliare eccessivamente l'area dei provvedimenti collegati, spossando in sostanza la Commissione bilancio della valutazione del complesso della manovra.

Per quanto concerne l'eventuale applicazione del comma 6 dell'articolo 11 della legge di contabilità, prosegue il ministro Cirino Pomicino, si deve osservare innanzitutto che, se la norma in questione viene ritenuta atta a definire la copertura finanziaria del disegno di legge finanziaria, essa deve valere anche come criterio di valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti. In realtà però le regole accolte nelle risoluzioni approvate da Camera e Senato fanno riferimento, per quanto attiene ai criteri di copertura, esclusivamente all'articolo 81 della Costituzione e al quinto comma dell'articolo 11 della legge n. 468, come modificata dalla 362 del 1988. Ed è sulla congruità della finanziaria rispetto a tali norme che il Presidente del Senato è chiamato ad esprimersi dal Regolamento. Per quanto riguarda invece la divaricazione dei saldi del bilancio programmatico rispetto a quelli del bilancio a legislazione vigente per gli esercizi successivi al 1990, dopo aver sottolineato la contraddizione esistente nella legge di contabilità, che da un lato obbliga a definire i saldi in relazione all'esercizio pluriennale e dall'altro limita le altre grandezze al solo esercizio finanziario, con la conseguenza che occorre maturare ulteriormente il processo legislativo che si riferisce alle disposizioni in questione, precisa che è intenzione del Governo agire per l'avvicinamento delle due grandezze, approfondendo tutte le strade percorribili in questo senso. In proposito è intenzione del Governo procedere sollecitamente nell'esame del disegno di legge di delega di riforma del bilancio, soprattutto al fine di ottenere un bilancio più leggibile e quindi governabile. In conclusione però ritiene di dover affermare che il Governo ha corrisposto all'obbligo di presentare al Parlamento un disegno di legge finanziaria coperto, in ossequio al disposto dell'articolo 81 della Costituzione e già citato comma 5 dell'articolo 11 della legge di contabilità.

Interviene il senatore Ferrari-Aggradi che, nel ringraziare il presidente Andreatta per la relazione svolta, manifesta compiacimento per l'azione di risanamento della finanza pubblica intrapresa dal Governo con particolare riferimento a quella relativa al 1990, esercizio per il quale si dà un segnale di inversione di tendenza, che non mancherà di essere proseguito in quelli futuri, anche mediante una azione tesa ad avvicinare i saldi del bilancio a legislazione vigente a quelli del programmatico.

Ha quindi la parola il ministro Carli che, nel ricordare come i problemi procedurali dibattuti abbiano rilevanti riflessi sostanziali, si sofferma sul fatto che con l'impostazione della manovra per il 1990 si intendono dare ai cittadini segnali di una azione responsabile del Governo che, prendendo le mosse dal prossimo esercizio, verrà confermata in quelli futuri. Per questo nel dichiarare la volontà del Governo di operare per l'avvicinamento del bilancio a legislazione vigente agli obiettivi di quello pluriennale programmatico auspica che dal confronto parlamentare possano emergere indicazioni che confortino il Governo nella prosecuzione di tale intendimento.

Ha quindi la parola il senatore Forte, che osserva che a suo avviso le valutazioni tecniche sulle quali si reggono le argomentazioni del presidente Andreatta non tengano conto del fatto che il tasso di inflazione da prendere come riferimento non è quello del 4,5 per cento nel 1990 e del 3,5 nel 1991 e 1992, ma quello, superiore, desumibile dai dati contenuti nella Relazione

previsionale e programmatica, che viene calcolato secondo criteri più corretti. Conseguentemente i vincoli di copertura della legge finanziaria ne risultano ulteriormente rispettati e pertanto si devono valutare diversamente le questioni illustrate dal presidente Andreatta con riferimento agli esercizi 1991 e 1992.

Interviene brevemente il presidente Andreatta per osservare come i tassi di inflazione posti alla base del calcolo effettuato siano quelli desunti dai documenti ufficiali del Governo ed i medesimi sui quali sono costruite le previsioni di bilancio.

Relativamente al prosieguo della procedura, propone di rinviare l'esame in sede consultiva del provvedimento a domani, al fine di predisporre uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il senatore Libertini precisa che il Gruppo comunista è favorevole alla proposta del Presidente, relativa al contenuto del disegno di legge, mentre ritiene che debba porsi al più presto possibile la questione relativa al regime delle leggi di accompagnamento.

Il senatore Bollini precisa che, ai fini della copertura del disegno di legge finanziaria, il vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 11 della legge di contabilità non può essere assimilato a quello dell'articolo 81 della Costituzione e quindi non può considerarsi preclusivo di emendamenti; esso tuttavia vale per il Governo e si pone come limite per quanto riguarda la costruzione dei bilanci, avendo, in tal caso, diversa natura.

Ad avviso del senatore Spadaccia occorrerebbe distinguere la questione relativa all'interpretazione del Regolamento, che non rileva nel dibattito odierno, con quella concernente la copertura della legge finanziaria.

Ad avviso del ministro Cirino Pomicino, il comma 6 del citato articolo 11 della legge di contabilità non riguarda la questione della copertura della legge finanziaria e non si pone come limite alla sua emendabilità. Quanto poi alla questione relativa alle leggi di accompagnamento, ricorda che il Governo ne ha contenuto il limite rispetto alle indicazioni recate nelle risoluzioni approvate dal Parlamento.

Il presidente Andreatta precisa infine che è opportuno adottare, nel caso in esame, un canone interpretativo che non precostituisca precedenti anche per il futuro. Propone conclusivamente di rinviare l'esame del provvedimento a domani e di dedicare a tale argomento il lavoro della Commissione, sconvocando le sedute già convocate in altra sede.

La Commissione concorda.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente avverte che la seduta della Commissione convocata per oggi pomeriggio, alle ore 15, non avrà luogo. Avverte altresì che la seduta di domani, convocata alle ore 9,30 avrà inizio alle ore 10 con il medesimo ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 13,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 4 OTTOBRE 1989

79^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Ciocia.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

Angeloni ed altri: Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro» (365)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 settembre 1989.

Riferendo alla Commissione, il relatore senatore Nieddu, propone ed illustra alcuni emendamenti al testo in esame.

Il senatore Antoniazzi, in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, rileva che sarebbe preferibile far riferimento ai fondi a disposizione delle associazioni, anzichè al fondo previsto per la formazione professionale di cui all'articolo 26 della legge 845 del 1978.

Il Presidente, prendendo atto della mancanza del parere della 5^a Commissione rilevata dal relatore, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (1889), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore, senatore Toth, ripercorre l'iter del provvedimento in esame, rilevando che l'attuale testo è certamente migliore del precedente decaduto, in considerazione delle modifiche apportate sia dal Governo sia, in sede di esame, dalla Camera dei deputati. In particolare, fa notare il positivo abbassamento della percentuale della base imponibile al 9,50 per cento nonchè la conferma del comma 16 dell'articolo 2 in seguito al rinvio alle Camere del Presidente della Repubblica. Altro punto qualificante del

provvedimento è l'articolo 6 che tende alla progressiva diminuzione del sistema della fiscalizzazione, mediante la diversificazione del beneficio anche in relazione alle zone geografiche; in particolare il comma 6 del medesimo articolo recepisce le esigenze delle zone adriatiche gravemente danneggiate dal fenomeno della mucillaggine e delle alghe.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, il relatore osserva che esse rispecchiano le battaglie sostenute anche al Senato e che in parte erano rientrate a causa della forte resistenza del Governo. A tale proposito cita la significativa sostituzione dell'«obbligo» di utilizzare il servizio centrale della riscossione con la «facoltà» di farlo, nonché l'eliminazione, al comma 7 dell'articolo 2, dell'«obbligo del non riscosso come riscosso» che permane esclusivamente per un periodo transitorio. Parimenti positive sono la modifica del successivo comma 8 dell'articolo 2, nonché l'introduzione del comma 6-bis all'articolo 7. Pertanto l'insieme del provvedimento giunge al Senato sfrondata di molte incongruenze, che erano state in precedenza contestate: questo fatto è certamente sintomo della volontà del Governo di perseguire l'obiettivo della competitività delle imprese italiane.

Il senatore Perugini concorda con l'esposizione del relatore quanto alla positività delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ma eccepisce, come già in precedenti occasioni, che la reintroduzione del comma 16 dell'articolo 2 perpetui un atto di ingiustizia manifesta per la categoria degli assicuratori. In tal senso presenta due emendamenti, che portano anche la firma dei senatori Rosati e Zanella.

La senatrice Ferraguti si sofferma sul problema dei contributi che le regioni debbono versare per gli apprendisti artigiani, di cui all'articolo 8, chiedendo come intende regolarsi il Governo dopo che, in sede di costituzione del Gruppo misto stato-regioni, queste ultime hanno acconsentito ad accollarsi tale spesa purchè venisse accettata dal Governo la rateizzazione ventennale: direttiva questa che contrasta, come è evidente, con la norma del provvedimento in esame che prevede invece una rateizzazione quinquennale.

Il relatore fa presente che, in merito all'articolo 8, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere negativo.

Il senatore Antoniazzi si esprime a favore delle novità apportate dalla Camera dei deputati al testo in esame, sia per quanto riguarda la percentuale del 9,50 per cento, di cui all'articolo 1, comma 2, sia per la considerazione data alle zone adriatiche colpite dalla mucillaggine. Rimangono tuttavia alcuni aspetti che suscitano delle perplessità, quali, in particolare, l'esclusione della compagnia aeroportuale di Rimini fra i beneficiari del provvedimento, l'esclusione della categoria degli assicuratori, stabilita dall'articolo 2 al comma 16, ed infine la questione del trasferimento degli oneri per gli apprendisti artigiani a carico delle regioni.

Dichiara, infine, a nome del Gruppo comunista che la mancata presentazione di emendamenti diretti ad eliminare tali incongruenze, è determinata dalla necessità di giungere finalmente all'approvazione del presente decreto, troppe volte reiterato, nonostante la Commissione abbia ripetutamente sottolineato la necessità di legiferare in modo diverso sulla fiscalizzazione.

Il senatore Angeloni, dopo aver espresso parole di apprezzamento per l'esposizione del relatore, senatore Toth, annuncia il voto favorevole del

Gruppo democristiano in considerazione dei miglioramenti apportati al decreto. Ribadisce tuttavia le sue perplessità in ordine al frequente ricorso allo strumento della decretazione di urgenza per disciplinare il delicato tema della fiscalizzazione.

Il Presidente rileva in proposito che la disciplina della fiscalizzazione necessita di uno strumento normativo flessibile e che la fiscalizzazione di cui al testo in esame fa parte di un complesso normativo assai eterogeneo. Quanto infine all'inopportunità di convertire i decreti-legge in poche ore prima della scadenza per evitare il generale biasimo della pubblica opinione, si deve far riferimento più che altro alla responsabilità del sistema istituzionale, che costringe la Commissione ad un mero lavoro di ratifica, dato che modifiche anche marginali risultano assolutamente impossibili. In proposito, cita la dubbia formulazione del comma 1 dell'articolo 1, sul punto degli «accordi collettivi o contratti individuali», che può creare notevoli problemi interpretativi anche ai fini della gestione INPS. Ribadisce infine i rilievi già espressi nel corso della discussione circa la necessità di una razionalizzazione della materia della fiscalizzazione che andrebbe riferita al tipo di mercato in cui si incontrano domanda e offerta di lavoro, anche con particolare riferimento ad alcune fasce di lavoratori.

Il senatore Perricone osserva che a causa dell'esiguo tempo a disposizione per l'esame del decreto, non è possibile proporre emendamenti migliorativi allo stesso e ciò naturalmente costituisce un fatto gravemente lesivo del potere decisionale della Commissione.

Il senatore Florino, esprimendo forti perplessità sul decreto in questione, più volte oggetto di esame da parte della Commissione, sollecita il Governo a presentare un disegno di legge che affronti in modo organico la disciplina della fiscalizzazione.

Il relatore prende atto del grande senso di responsabilità delle opposizioni e in particolare del Gruppo comunista in quanto tale comportamento dimostra di recepire l'esigenza di procedere in tempi ristretti alla conversione del decreto. Esprime poi apprezzamento per il fatto che il Governo si è reso conto della inopportunità di ritornare di fronte alle Camere senza modificare gli aspetti più discussi nelle aule parlamentari, ma deplora comunque l'assoluta mancanza di tempo a disposizione della Commissione per vagliare attentamente il provvedimento.

Quanto al parere negativo della Commissione per le questioni regionali, fa presente che lo stesso si presta a diversi rilievi giuridici, ma la già sottolineata mancanza di tempo non consente un approfondimento sul punto. Propone pertanto di superare tale parere negativo sull'articolo 8, per non creare un ulteriore elemento di difficoltà ai fini della conversione del decreto in esame. Esprime infine avviso contrario sugli emendamenti al comma 16 dell'articolo 2 presentati dal senatore Perugini.

Il senatore Perugini, confermando le perplessità già espresse sulla norma che esclude gli assicuratori, ritira i propri emendamenti, dichiarando di trasformarli in ordine del giorno.

Il sottosegretario Ciocia, nel ringraziare il relatore per aver apprezzato le modifiche apportate al testo nonché gli oratori intervenuti nel dibattito per il loro contributo, raccomanda alla Commissione di approvare il provvedimento in esame senza ulteriori modifiche, dato l'approssimarsi della scadenza del 6 ottobre.

Ritiene comunque fondati i rilievi espressi da parte comunista in ordine alla necessità di giungere ad una razionalizzazione della materia della fiscalizzazione mediante uno strumento legislativo non contingente, ma organico. Quanto all'articolo 8, sul quale la Commissione per le questioni regionali ha espresso parere negativo, concorda con le considerazioni del relatore, e si associa alle preoccupazioni espresse dalla senatrice Ferraguti a nome del Gruppo comunista.

Il presidente Giugni rinvia la votazione sul disegno di legge n. 1889, in attesa che la 5ª Commissione faccia pervenire il suo parere.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Iannone, premesso tra l'altro che il sistema del collocamento è stato completamente informatizzato ai fini della snellezza delle procedure, si chiede perchè persistano ancora notevoli difficoltà ad avviare i giovani al lavoro tramite il collocamento. Sollecita pertanto che il tema venga dibattuto in Commissione in modo tale da verificare quale sia la volontà del Governo al riguardo.

Il Presidente propone che tale questione venga approfondita in sede di discussione sul bilancio.

La Commissione concorda.

(La seduta, sospesa alle ore 12,30, viene ripresa alle ore 16,25).

Deputati Scovacricchi ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (1217), approvato dalla Camera dei deputati

Scevarolli ed altri: Norme per la ricongiunzione dei contributi previdenziali obbligatoriamente versati dai liberi professionisti (90)

Deputati Favilla ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (826)

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 28 febbraio 1989) (Seguito dell'esame e richiesta ai assegnazione in sede deliberante)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre 1989.

Il Presidente informa del parere positivo pervenuto dalla 5ª Commissione sugli emendamenti presentati al provvedimento nel testo unificato.

In considerazione di tale parere favorevole la Commissione decide di richiedere l'assegnazione in sede deliberante del provvedimento in esame, alle condizioni previste dal Regolamento.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (1889), approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa dell'esame e conclusione)

Il Presidente informa del parere della 5ª Commissione pervenuto dopo la ripresa pomeridiana dei lavori della Commissione. Detto parere ha rilevato

che l'elevazione della percentuale di tolleranza convenzionale dell'obbligo del «non riscosso come riscosso» dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo di ogni rata comporta un notevole aggravio di oneri che non risulta essere coperto dal punto di vista finanziario.

Il senatore Angeloni osserva che non ritiene opportuno approvare il provvedimento in esame senza modifiche, in quanto lo stesso, essendo esposto al rilievo della mancanza di copertura finanziaria da parte della 5ª Commissione, potrebbe essere oggetto di un nuovo rinvio da parte del Presidente della Repubblica, come già verificatosi per il precedente decreto.

Il senatore Antoniazzi, annunciando il voto contrario del Gruppo comunista, fa presente che a questo punto la responsabilità della decadenza del provvedimento è da attribuire esclusivamente al Governo, che non ha attentamente valutato in sede di esame presso la Camera dei deputati le conseguenze finanziarie della modifica della percentuale di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 2.

Il relatore Toth propone un emendamento tendente ad abbassare la percentuale di tolleranza convenzionale dell'obbligo del «non riscosso come riscosso» al 30 per cento.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento del senatore Toth al comma 8 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, che è approvato.

Posto ai voti, risulta quindi approvato il disegno di legge di conversione nel suo complesso.

La Commissione conferisce mandato al relatore di riferire in Assemblea, in senso favorevole, alla conversione del provvedimento con le modifiche testè apportate, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 17,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle condizioni di lavoro nelle aziende

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1989

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAMA

La seduta inizia alle ore 15,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente - dopo aver dato preliminarmente conto della documentazione recentemente pervenuta alla Presidenza - si sofferma su alcune problematiche riguardanti la futura attività della Commissione, in particolare per quanto concerne audizioni e visite esterne.

Si apre quindi un dibattito, nel corso del quale prendono la parola, formulando specifiche osservazioni e proposte, i senatori Ferrara Pietro, Casadei Lucchi, Antoniazzi, Nebbia e Berlinguer.

Infine, la Commissione - dopo aver definito il programma indicativo dei prossimi lavori - adotta la seguente deliberazione:

«La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende;

espressa viva preoccupazione per le recenti notizie di stampa, secondo cui il prossimo varo del provvedimento di amnistia comprenderebbe non solo tutti i reati in materia di prevenzione e di igiene del lavoro, ma anche le lesioni colpose da infortunio sul lavoro;

ricordato il costante e coerente atteggiamento del legislatore negli ultimi decenni per quanto concerne la preminenza degli interessi collettivi legati alla tutela dei beni costituzionalmente garantiti della salute e della sicurezza del lavoro (articoli 32, 35 e 41 della Costituzione), come dimostrano: l'aggravamento delle sanzioni per l'omicidio e la lesione, se commessi con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni (legge 11 maggio 1966, n. 296); l'esclusione da tutte le amnistie (a partire dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413) del reato di lesioni colpose da lavoro, se di entità grave; l'esplicita esclusione del reato da ultimo ricordato dall'applicabilità di sanzioni sostitutive (articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689); l'esclusione dalla depenalizzazione di tutte le contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro; il mantenimento della procedibilità d'ufficio per tutte le lesioni colpose da lavoro, di una certa gravità;

ribadito l'insegnamento della Corte Costituzionale, la quale - nel dichiarare la legittimità costituzionale dell'esclusione dai provvedimenti di amnistia del reato di lesioni colpose da lavoro - ha tra l'altro affermato che "la condotta del datore di lavoro, il quale non abbia osservato le norme per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro, può essere determinata, secondo una ragionevole presunzione, da motivi di lucro", sottolineando altresì "la rilevante diffusione di certi reati in un determinato momento ed il conseguente allarme sociale cagionato dai medesimi", che giustificano il conseguente maggiore rigore del legislatore (sentenza 14 aprile 1980, n. 59);

sottolineato che in Italia, nonostante il livello avanzato raggiunto dal sistema produttivo, il numero degli infortuni sul lavoro, delle conseguenti invalidità permanenti, delle malattie professionali e soprattutto degli omicidi "bianchi" ha raggiunto livelli inaccettabili e vergognosi per un Paese ad alta industrializzazione;

dà mandato al Presidente della Commissione di manifestare al Presidente del Consiglio, al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'esigenza di escludere da un eventuale provvedimento di amnistia le fattispecie di reato concernenti le lesioni colpose da infortunio sul lavoro o da malattia professionale».

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1989

67ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Andrea Monorchio, Ragioniere generale dello Stato.

In apertura di seduta il Presidente Barca rileva come sia la prima volta che il Ragioniere generale dello Stato partecipi ad una audizione della Commissione bicamerale per il Mezzogiorno e metta a disposizione la sua competenza al fine di favorire una lettura disaggregata dei conti finanziari dello Stato con riferimento al Mezzogiorno.

Teoricamente l'audizione risulta programmata per la materia degli incentivi, nel senso che la Commissione sta esaminando le due relazioni ministeriali che concernono le agevolazioni verso le attività produttive nel Mezzogiorno. Rileva tuttavia come non sia possibile considerare a parte la materia degli incentivi senza inoltrarsi in una valutazione più complessiva relativa all'impiego dei fondi della legge n. 64.

Il presidente Barca chiede se le informazioni fornite dal Capo del Dipartimento alla Commissione bilancio del Senato (il 13 settembre 1989) sono conformi ai calcoli della Ragioneria generale dello Stato.

I conti di competenza sarebbero questi. Dei 120.000 miliardi previsti dalla legge n. 64 del 1986 per il novennio successivo, 30.000 miliardi risultano già assorbiti per la fiscalizzazione degli oneri sociali. Rimangono così 90.000 miliardi. Di essi 67.000 sono già destinati in base ai primi due Piani annuali e alle somme che sono state impegnate per la copertura di spese estranee alla 64. Restano dunque 23.000 miliardi di competenza che serviranno a coprire il Terzo piano annuale, che doveva essere approvato all'inizio dell'anno e che slitterà alla fine del 1989.

Il presidente Barca si chiede a questo punto come sia possibile che siano così rapidamente esauriti i fondi destinati alla fiscalizzazione degli oneri sociali, tanto in termini di competenza come di cassa. Tanto più che a suo giudizio sarebbe più corretto che sulla legge 64 venisse finanziata non l'intera somma destinata alla fiscalizzazione bensì quella differenza che costituisce la parte realmente incentivante usufruita dalle regioni meridionali.

Si chiede anche per quale motivo lo stanziamento di 30.000 miliardi per la fiscalizzazione degli oneri (in uno spazio ristretto di tre anni) abbia

D) Piano dei completamenti

- Risorse a disposizione		11.500 m.di
- Impegni 1987	2.830 m.di	
- Impegni 1988	3.930 m.di	
- Impegni 1989 al 31 agosto 1989	2.715 m.di	
	<hr/>	9.475 m.di (82,3%)
- Erogazioni		6.329 m.di (66,8%)

E) Programmi regionali di sviluppo

- Risorse a disposizione		8.200 m.di
- Impegni 1987	510 m.di	
- Impegni 1988	1.310 m.di	
- Impegni 1989 al 31 agosto 1989	5.700 m.di	
	<hr/>	7.520 m.di (91,7%)
- Erogazioni		1.250 m.di (16,6%)

Complessivamente, quindi, la situazione suindicata, che è relativa alle voci di intervento più propriamente operative, si sintetizza come segue:

- Risorse programmate	57.415 m.di
- Impegni a tutto il 31 agosto 1989	40.495 m.di (70,5%)
- Erogazioni al 31 agosto 1989	14.579 m.di (36,0%)

Occorre rammentare, ad ogni buon conto, che taluni importi, classificati come «erogazioni», sono in realtà trasferimenti ad altri soggetti (come nel caso dei programmi regionali di sviluppo) a titolo di acconti per l'avvio degli interventi.

Il dottor Monorchio ricorda quindi come il disegno di legge finanziaria 1990 presentato dal Governo al Parlamento prevede un rifinanziamento della legge n. 64, pari a 8.500 miliardi per l'esercizio 1992; parimenti rifinanziata risulta la legge n. 44 per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, con la previsione di 250 miliardi nell'esercizio 1991 e 250 miliardi per l'anno 1992.

Si sofferma quindi sulla complessa questione della riserva a favore del Mezzogiorno, relativa alle spese in conto capitale dello Stato. Ricorda intanto come i cosiddetti Ministeri tecnici spendono poco mentre la parte prevalente della spesa risulta effettuata dai soggetti esterni all'apparato centrale dello Stato. Inoltre tra gli importi non assoggettabili a riserva bisogna considerare i fondi speciali, le somme già destinata al Sud, le somme sottratte per natura e territorio, le spese in conto capitale ascrivibili alle categorie XIII e XV. Soltanto sulla cifra residua è possibile calcolare la riserva di pertinenza del Mezzogiorno.

Ricorda inoltre come i trasferimenti dallo Stato alle Partecipazioni Statali siano in cifra complessiva e solo in un secondo momento dagli Enti di gestione sarà stabilita la quota da destinare agli interventi in conto capitale

nel Mezzogiorno. Tanto meno sono mobilitabili ai fini della riserva i cosiddetti fondi globali, relativi a provvedimenti di legge ancora in via di perfezionamento.

Conclude ricordando come per il 1988 il complesso delle spese in conto capitale ammontasse a 90.873 miliardi, di cui solo 13.669 assoggettabili a riserva. L'importo effettivamente riservato è 5.432 miliardi pari al 39,7 per cento.

Il deputato Parlato chiede al Ragioniere Generale dello Stato se esiste la possibilità di cumulare negli anni gli oneri di riserva, in modo da lasciare la possibilità di recuperare nel tempo le somme non usufuite.

Chiede inoltre se, considerata la scarsa capacità progettuale delle regioni meridionali, sia possibile prevedere un meccanismo finanziario selettivo che non colpisca indiscriminatamente tutte le regioni.

Il senatore Giacobozzo rileva come il problema della riserva investa i rapporti tra intervento ordinario e straordinario, tanto più che, del 40 per cento previsto dalla legge, finisce per essere destinato al Mezzogiorno soltanto una percentuale esigua, intorno al 6 per cento.

Se così stanno le cose tanto vale abolire una previsione normativa la quale si dimostra di difficile applicazione. A suo avviso la legge di bilancio dovrebbe essere redatta in modo da concentrare le scelte sulle spese che non sono sottratte, per destinazione territoriale o altre ragioni, alla manovra economica. Diversamente il bilancio non costituisce un atto di programmazione.

Formulano quindi nuove domande i senatori Vignola, Tagliamonte, Innamorato e Pontone e il deputato Geremicca.

Il presidente Barca chiede ancora se insieme a tutti i vincoli già esistenti non possa essere istituito un vincolo preliminare per il quale in ogni caso la riserva, considerando tutti i fondi sussumibili nella categoria delle spese in conto capitale, non possa comunque essere inferiore al 15 per cento. Chiede se tecnicamente è possibile, tra i tanti limiti stabiliti dalla legge finanziaria, prevedere anche questo tetto minimo.

Si riferisce quindi alla capacità di spesa e progettuale delle regioni meridionali. Chiede se sia possibile prevedere un meccanismo in base al quale, laddove gli impegni non si perfezionino in obbligazioni contrattuali, le relative somme ritornano a far parte dei fondi spendibili in base alla legge n. 64.

Il dottor Monorchio ricorda come la legge finanziaria rappresenta il segmento sostanziale della decisione di bilancio. Per il resto il Ministero del tesoro non può che sottostare a quanto previsto nel bilancio dello Stato, nel senso che non è consentito alterare con decreto ministeriale la graduatoria degli obiettivi stabiliti dalla legge.

Premesso questo ricorda come le disposizioni normative relative alla riserva per le spese in conto capitale siano puntualmente applicate e così pure le relative sanzioni consistenti nel rendere indisponibili le somme vincolate dalla legge.

Alla domanda del senatore Vignola il quale desidera conoscere per quale ragione l'importo effettivamente riservato non raggiunga mai il 40 per cento della somma assoggettabile al vincolo di riserva, il Ragioniere generale dello Stato risponde che il meccanismo previsto dalla legge per forza di cose finisce per concentrare i benefici su pochi soggetti i quali non arrivano ad assorbire l'intera quota della riserva.

Alla domanda se sia possibile prevedere un tetto minimo che comunque (su tutti i fondi destinati alle spese in conto capitale) sia vincolato in favore del Mezzogiorno, risponde che è metodologicamente difficile e comunque singolare prevedere una tecnica per la quale si tenga conto in anticipo di quali saranno i riflessi delle singole spese sul conto capitale complessivo delle risorse.

Ritiene piuttosto preferibile, come suggerisce il senatore Giacobazzo, elevare la percentuale di riserva imputabile ai fondi residui assoggettabili alla stessa.

Conclude dicendo che il sistema della fiscalizzazione degli oneri sociali si presta ad abusi nel senso che la fiscalizzazione opera sovente a favore di soggetti i quali dimessi da un'impresa figurano come nuovi assunti in un'altra impresa. Per queste ragioni gli sembra ragionevole prevedere, come suggerisce il presidente Barca, un sistema capitario che segua il lavoratore in modo da rendere impossibile allo stesso soggetto di usufruire più di una volta dei benefici previsti dalla legge.

La seduta termina alle ore 18,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1989

Presidenza del Presidente
SEGNÌ

La seduta inizia alle ore 9,50.

Il Comitato svolge una discussione sulle funzioni e i poteri attribuitigli dalla legislazione vigente e sull'opportunità di una loro revisione.

La seduta termina alle ore 11,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1989

99^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

Intervengono il ministro per la grazia e la giustizia Vassalli ed i sottosegretari di Stato per la difesa De Carolis e per le poste e telecomunicazioni Tempestini.

La seduta inizia alle ore 8,30.

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 1989, n. 317, recante modifica della disciplina della custodia cautelare (1873) (Parere alla 2^a Commissione)

Su proposta del senatore Mazzola, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, col voto contrario del Gruppo comunista.

Norme relative all'attuazione degli impegni assunti alla Conferenza di Stoccolma sul disarmo del 19 settembre 1986 (1725), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del senatore Guizzi, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985 (1727), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del senatore Guizzi, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato del Kuwait per la promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 dicembre 1987 (1728), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del senatore Guizzi, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 febbraio 1987 (1729), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del senatore Guzzetti, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 (1730), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione in senso favorevole il senatore Guzzetti. Concorda col relatore il senatore Franchi, il quale auspica comunque che in Italia si persegua una politica maggiormente rispettosa dell'autonomia degli enti locali.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore delle comunità italiane all'estero (1731)
(Parere alla 3^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione in senso favorevole il senatore Guizzi. Concorda col relatore il senatore Franchi, a parere del quale, pur mancando di organicità, la normativa proposta costituisce comunque un timido passo avanti in direzione di un maggiore impegno nella politica dell'istruzione a favore delle comunità italiane all'estero.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), firmato a Darmstadt il 1° dicembre 1986 (1758)
(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del senatore Guzzetti, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di telecomunicazione a mezzo satellite (EUTELSAT), adottato a Parigi il 13 febbraio 1987 (1759)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del senatore Guzzetti, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a Roma il 19 giugno 1986 (1778)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del senatore Guzzetti, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Concessione di un contributo straordinario all'Intergovernmental Bureau for Informatics (IBI) (1788)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del senatore Guizzi, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Mancino ed altri: Iniziative economiche a sostegno della Polonia (1809)

(Parere alla 3^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione in senso favorevole il senatore Guzzetti.

Il senatore Franchi rileva che il disegno di legge si limita ad estendere meccanicamente alla Polonia misure già previste a sostegno di altri paesi, senza alcun riferimento alla specificità di tale paese: preannuncia pertanto il voto di astensione del suo Gruppo.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con l'astensione del Gruppo parlamentare comunista.

Norme integrative della legge 4 agosto 1984, n. 429, sul conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonché disposizioni relative alla cessazione dalla carica di vice comandante dell'Arma e di comandante in seconda della Guardia di finanza (1652)

(Parere alla 4^a Commissione)

Riferisce favorevolmente alla Sottocommissione il senatore Guzzetti.

Concorda il senatore Franchi, il quale si dichiara tuttavia perplesso per il fatto che il provvedimento stabilisce che i generali di divisione vice comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo che cessano dalla carica di vice comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e di comandante in seconda del Corpo della Guardia di finanza per aver ultimato il periodo di permanenza, rimangono, fino al raggiungimento del limite di età, a disposizione dei rispettivi Ministeri per incarichi speciali.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Pecchioli ed altri: Riduzione a sei mesi della durata della leva obbligatoria ed istituzione del servizio civile (1642)

(Parere alla 4^a Commissione) (Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore Guzzetti, il quale rileva che il disegno di legge muove dall'esigenza di riconsiderare il modello di difesa nazionale in relazione alle mutate condizioni della situazione internazionale ed è finalizzato a dimezzare la durata del servizio di leva, mutandone altresì lo scopo, che viene individuato in un addestramento generalizzato, idoneo a garantire l'efficacia di un sistema di difesa basato sulla mobilitazione.

Dopo aver richiamato l'attenzione della Sottocommissione sugli aspetti particolari del provvedimento, chiede al rappresentante del Governo quali effetti il disegno di legge possa sortire in relazione all'obbligo di difesa della Patria, sancito dall'articolo 52 della Costituzione.

Ha quindi la parola il sottosegretario De Carolis, il quale rileva che il disegno di legge n. 1642 è in corso d'esame da parte della Commissione difesa del Senato. Nell'ambito del dibattito che in tale Commissione si va svolgendo è stato da più parti avanzato il proposito di tener conto delle eventuali altre proposte che verranno presentate dai Gruppi politici nonché di costituire un Comitato ristretto, al fine di consentire un approfondito esame complessivo della tematica.

Si sofferma quindi su taluni specifici aspetti del disegno di legge, osservando che la riduzione della leva obbligatoria a sei mesi, fermo restando a quattro mesi il periodo di addestramento obbligatorio, porrebbe delicati problemi in relazione agli obblighi del nostro paese nei confronti dei paesi aderenti al Patto atlantico.

Occorre inoltre tener conto della durata del servizio di leva negli altri Stati membri della CEE, anche in considerazione dell'avvicinarsi del 1992: rispetto alla disciplina vigente nel resto d'Europa, l'eventuale riduzione della durata della leva in Italia costituirebbe un'eccezione.

Il sottosegretario De Carolis si dichiara inoltre perplesso circa la prospettiva della regionalizzazione del servizio, soprattutto in un momento nel quale è riscontrabile anche in Italia una ripresa dei fenomeni di razzismo.

Dopo aver notato che l'istituzione di un servizio civile deve trovare adeguata premessa in una approfondita riflessione, idonea a garantirne l'utilità e l'efficacia, concorda comunque circa l'esigenza di addivenire ad una riforma complessiva del servizio di leva, finalizzata ad «umanizzare» le caserme, evitando che il servizio militare si riduca, nella mentalità dei giovani, ad un periodo di dodici mesi della loro vita sostanzialmente sprecato.

Il senatore Franchi giudica incontestabile l'atteggiamento del Governo, che gli pare voler rinviare il confronto su un problema, cui occorre al contrario offrire urgentemente adeguata soluzione. Anche le spiegazioni fornite dal sottosegretario De Carolis sono, a suo avviso, poco convincenti: il disegno di legge n. 1652 non intende affatto disarticolare il sistema della difesa nazionale, ma, al contrario, garantire l'effettività del disposto dell'articolo 52 della Costituzione, che sancisce, al secondo comma, l'obbligatorietà del servizio militare nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge.

Concorda con queste considerazioni la senatrice Tossi Brutti, a parere della quale le osservazioni del sottosegretario De Carolis non attengono a

profili di costituzionalità, ai quali soli deve invece limitarsi l'esame della Sottocommissione. Fermo restando che la Sottocommissione valuterà il testo del Governo, allorchè verrà presentato, sottolinea la necessità di esprimere parere sul disegno di legge n. 1642, oggi all'esame della Sottocommissione.

Il senatore Santini, nel concordare con le osservazioni del relatore e con le perplessità del Governo, evidenzia l'opportunità di attendere la presentazione del disegno di legge governativo, al fine di consentire alla Commissione di esprimersi compiutamente sull'intera materia.

Concorda circa l'esigenza di rinviare l'espressione del parere il senatore Mazzola, il quale osserva che la Commissione avrà tutto il tempo per esprimersi sul testo che verrà elaborato in materia dal Comitato ristretto che si costituirà in seno alla Commissione difesa.

Osserva inoltre che il disegno di legge prefigura la costituzione di un esercito di volontari, e dunque, pur partendo dal dettato costituzionale, si pone in una prospettiva inevitabilmente finalizzata a superarlo.

La prospettiva dell'istituzione del servizio civile pone inoltre delicati problemi di coordinamento con i Ministeri della protezione civile, dell'ambiente, della sanità, dei beni culturali ed ambientali: anche per questi aspetti il provvedimento va dunque ad incidere sull'ordinamento complessivo dello Stato, rendendo pertanto necessaria un'approfondita analisi. Proprio per questi motivi, ove si volesse insistere circa la necessità di esprimere parere sul disegno di legge n. 1642 in data odierna, gli parrebbe opportuno richiederne la remissione alla Commissione plenaria.

Dopo un ulteriore intervento del sottosegretario De Carolis (precisa di non aver inteso anticipare in alcun modo un intento del Governo di presentare un proprio testo, ma solo alludere alla possibile presentazione di disegni di legge da parte dei vari Gruppi), il senatore Murmura si dichiara favorevole ad un rinvio dell'esame del provvedimento, riguardando la valutazione della Commissione non solo profili di costituzionalità, bensì anche valutazioni concernenti l'ordinamento generale dello Stato.

In questo quadro un rinvio gli parrebbe consentire un'adeguata riflessione sulle considerazioni svolte dal sottosegretario De Carolis ed un'attenta valutazione delle osservazioni avanzate da tutti i membri della Sottocommissione.

Prega pertanto il Gruppo comunista di voler aderire a tale proposta, assicurando che sarà cura della Presidenza inserire nuovamente il provvedimento all'ordine del giorno in tempi ragionevoli, tenuto conto dell'andamento del dibattito in seno alla Commissione difesa.

Concordando la Sottocommissione, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Vettori ed altri: Autorizzazione alla cessione al comune di Rovereto degli immobili del patrimonio disponibile dello Stato denominati «ex caserma al Follone» in permuta con l'immobile adibito a sede della caserma dei carabinieri di Rovereto (1541)

(Parere alla 6ª Commissione)

Su proposta del senatore Murmura, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Santalco: Provvedimenti per il potenziamento delle Intendenze di finanza per provvedere ai servizi contabili di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 (1608)

(Parere alla 6^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione in senso favorevole il senatore Murmura.

La senatrice Tossi Brutti osserva che il disegno di legge, oltre al ricorso alle procedure di mobilità di cui al D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, prevede l'indizione di concorsi speciali, in deroga alla norma di cui all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249: prospetta quindi l'esigenza di valutare con attenzione la proposta deroga a queste disposizioni di carattere generale.

Tenendo conto di tale osservazione, il senatore Murmura pone l'esigenza che si preveda la partecipazione al procedimento di indizione di tali concorsi speciali anche del Ministro della funzione pubblica.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza e con il voto contrario del Gruppo comunista, parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Emendamenti al disegno di legge:

Norme in materia di borse di studio universitarie (1643)

(Parere alla 7^a Commissione)

Su proposta del senatore Guizzi, il quale osserva che gli emendamenti sottoposti all'esame non modificano sostanzialmente l'impianto del provvedimento, sul quale la Commissione ha già espresso parere favorevole il 19 settembre scorso, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Deputati Coloni ed altri: Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (1737)

(Parere alla 7^a Commissione)

Su proposta del senatore Mazzola, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità sul testo e sugli emendamenti presentati dal Governo, in quanto essi correggono talune discrasie del disegno di legge, armonizzando la disciplina ivi prevista con la legge n. 168 del 1989, istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Deputati Labriola ed altri: Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero (1861)

(Parere alla 7^a Commissione)

Su proposta del senatore Murmura, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (1889).

(Parere alla 11^a Commissione)

Su proposta del senatore Murmura, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, col voto contrario dei Gruppi comunista e del MSI-DN.

Giustinelli ed altri: Riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle aziende collegate (478)

Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni (1685)

(Parere alla 8^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore Murmura, il quale sottolinea la particolare importanza e delicatezza dei due provvedimenti.

Con particolare riguardo al disegno di legge n. 478, si dichiara perplesso circa la prevista istituzione di due enti pubblici (ente posta e banco posta ed ente nazionale delle comunicazioni), destinati a gestire i servizi rispettivamente di banca e di banco posta e delle telecomunicazioni. A tale proposito richiama le osservazioni contenute nel cosiddetto «Rapporto Giannini» sull'Amministrazione dello Stato, dove si invitava ad una certa cautela nell'istituzione di nuovi enti.

Il disegno di legge n. 1685 si presenta invece - a suo avviso - con una struttura più essenziale ed appare ispirato ad una filosofia che lo induce ad esprimere una valutazione favorevole.

Sottolinea conclusivamente l'esigenza di richiedere alla Commissione di merito l'invio del testo definitivo da essa approntato sulla materia, sul quale giudica essenziale l'espressione del parere da parte della Commissione affari costituzionali.

Ha quindi la parola il sottosegretario Tempestini, il quale nel concordare circa l'estrema importanza e delicatezza della materia, rileva che proprio in considerazione di ciò il Governo ha presentato due distinti provvedimenti: il disegno di legge n. 1685, all'esame del Senato, reca infatti disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni, mentre presso l'altro ramo del Parlamento è in corso l'esame di un disegno di legge finalizzato ad una complessiva riforma del sistema del Ministero delle poste. Nel richiamare l'attenzione della Commissione circa l'estrema delicatezza della scelta di possibili nuove forme giuridiche di enti operanti nel settore, sottolinea inoltre la difficoltà di parlare di una riforma nel momento in cui l'Amministrazione delle poste si trova alle prese con un notevole *deficit* gestionale.

Pur con tali cautele, il testo predisposto dal Governo rappresenta comunque un primo tentativo in direzione della riforma.

La senatrice Tossi Brutti osserva che entrambi i provvedimenti all'esame della Commissione prospettano rilevanti mutamenti del settore, ma che ciò di per sé non osta all'espressione del parere da parte della Commissione stessa.

Dopo un ulteriore intervento del senatore Murmura, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole su entrambi i provvedimenti, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (1803)

(Parere alla 10ª Commissione) (Esame e rinvio)

Riferisce favorevolmente alla Sottocommissione il senatore Santini, il quale si sofferma particolarmente sugli innumerevoli aspetti di rilievo contenuti nel disegno di legge, sottolineandone il parallelismo con il disegno di legge relativo al risparmio energetico, all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

In considerazione della complessità della materia, su richiesta della senatrice Tossi Brutti, la Sottocommissione delibera di rinviare il seguito dell'esame, al fine di consentire ai membri della Sottocommissione un adeguato approfondimento della questione.

La seduta termina alle ore 10.

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1989

123ª Seduta

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

indi del senatore

CORTESE

Intervengono i sottosegretari per il tesoro Foti e per il lavoro e la previdenza sociale Grippo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali (1880)

(Parere alla 2ª Commissione) (Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore Dell'Osso, il quale fa presente che è indispensabile avere conferma da parte del Tesoro circa la insussistenza di oneri.

Il sottosegretario Foti fa presente che occorre ridurre di due unità il numero dei posti di cui alla tabella B.

Il senatore Sposetti chiede se il Tesoro garantisce la insussistenza di oneri e il sottosegretario Foti fa presente che spetta anche al Dicastero di merito confermare un tale giudizio.

Su proposta del presidente Cortese, allo scopo di appurare la posizione del Dicastero della giustizia, la Sottocommissione decide il rinvio dell'esame.

Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l'Amministrazione giudiziaria (1898)

(Parere alla 2^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore Dell'Osso, il quale illustrato il provvedimento, fa presente che il Tesoro deve indicare se derivino o no ampliamenti di assunzioni e quindi ripercussioni finanziarie.

Il sottosegretario Foti nega la sussistenza di conseguenze finanziarie e pertanto la Sottocommissione incarica il relatore di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio Superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1779)

(Parere alla 3^a Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente Cortese ricorda che l'esame è stato rinviato in attesa della presentazione del disegno di legge finanziaria.

Il sottosegretario Foti fa presente che il parere è favorevole, a condizione che venga modificata la clausola di copertura nel senso di aggiungere il 1992.

La Sottocommissione incarica quindi il relatore di trasmettere un parere favorevole con la condizione espressa dal Tesoro.

Ripianamento del deficit della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione (1890), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente Cortese, il quale fa presente che il Tesoro deve indicare su quale capitolo è appoggiata la copertura o se invece si tratti di utilizzare disponibilità del CNEL, già riversate al bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Foti, dopo aver fatto presente che la copertura non è a valere sui residui ma sulle disponibilità del CNEL sul conto corrente infruttifero, osserva che non sussistono problemi.

La Sottocommissione incarica il relatore quindi di trasmettere un parere favorevole.

Aumento della autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori (1747)

(Parere alla 4^a Commissione) (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Dopo che il relatore Cortese ha ricordato i motivi della sospensione, legati alla imminente presentazione del disegno di legge finanziaria, il sottosegretario Foti si dichiara favorevole al provvedimento, a condizione che la clausola di copertura venga riformulata per aggiungere il 1992.

La Sottocommissione incarica quindi il relatore di trasmettere un parere favorevole con la condizione del Tesoro.

Ricevuto e De Cinque: Regolamentazione dell'imposizione diretta sulle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (1277)

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti) (Rinvio dell'esame)

Il presidente Andreatta chiede un rinvio dell'esame, per permettere al senatore Dujany di partecipare alla discussione.

L'esame è quindi rinviato.

Santalco: Provvedimenti per il potenziamento delle Intendenze di finanza per provvedere ai servizi contabili di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 (1608)

(Parere alla 6^a Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre.

Dopo che il relatore Dell'Osso ha ricordato i motivi del rinvio dell'esame, il sottosegretario Foti fa presente che il parere è favorevole, alle condizioni della modifica della clausola di copertura e del numero dei funzionari amministrativo-contabili.

La Sottocommissione incarica quindi il relatore di trasmettere un parere favorevole con le condizioni espresse dal Tesoro.

Deputati Coloni ed altri; deputati Bordon ed altri; Camber e disegno governativo: Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (1737)

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti) (Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il presidente Cortese illustra un emendamento governativo volto a modificare la clausola di copertura finanziaria nel senso indicato dalla Commissione bilancio nel corso delle discussioni già avutesi al riguardo.

Il sottosegretario Foti fa presente che il parere del Tesoro è favorevole, a condizione che il nuovo emendamento di copertura sia aggiornato per tenere conto del 1992 e della decorrenza dal 1989.

Il presidente Andreatta si chiede - sotto il profilo metodologico - il motivo per il quale il contributo da triennale diventi quadriennale, mentre la proposta iniziale era del primo tipo. Si tratta di una questione di metodo su cui il Tesoro deve esprimersi.

La Sottocommissione dà quindi incarico al relatore di trasmettere un parere favorevole sul testo e sull'emendamento, con le condizioni espresse dal rappresentante del Tesoro.

Deputati Labriola ed altri: Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero (1861), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione) (Esame e rinvio)

Riferisce favorevolmente alla Sottocommissione il relatore Cortese, mentre il sottosegretario Foti chiede il rinvio dell'esame.

Concorda la Sottocommissione: l'esame è quindi rinviato.

Riforma dell'ordinamento della scuola elementare (1756), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Bianchi Beretta ed altri; Casati ed altri
(Parere alla 7^a Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il sottosegretario Foti fa presente che il Dicastero della pubblica istruzione invierà al più presto la relazione tecnica.

Il presidente Andreatta fa rilevare che da studi compiuti in sede tecnica il parere dovrebbe essere di segno negativo: conviene quindi attendere la relazione tecnica governativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento del patronati (1889), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11^a Commissione)

Riferisce il senatore Dell'Osso in senso favorevole al provvedimento.

Il sottosegretario Foti osserva che la modifica introdotta al testo del decreto-legge del Governo al primo periodo del comma 8 dell'articolo 2, relativo all'elevazione dal 30 al 50 per cento della tolleranza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, cui sarebbero tenuti gli istituti esattori per conto degli enti previdenziali, implicherebbe, per quanto riguarda solamente l'INPS, un impatto negativo sul fabbisogno di cassa di circa 340 miliardi per il 1989, di 885 miliardi per il 1990 e 1991 e di 740 miliardi per il 1992. Sarebbe pertanto opportuno ripristinare il testo originario.

Il presidente Andreatta osserva che dalla norma non risulta con chiarezza se gli istituti esattori siano tenuti a corrispondere anche la parte riscossa che ecceda detti limiti.

Il senatore Perugini si sofferma sulla questione relativa al comma 16 dell'articolo 2, concernente gli agenti di assicurazione, per sottolineare come gli oneri contributivi a loro carico siano troppo gravosi rispetto a quelli concernenti gli assegni familiari degli altri lavoratori autonomi e come

comunque la quantificazione degli oneri relativi alla soppressione della norma fornita dal Governo sia errata per eccesso.

Il presidente Andreatta osserva in merito che, essendosi già pronunciato sulla materia il Presidente della Repubblica, è opportuno non ritornare sulla questione.

Su proposta del presidente Andreatta la Sottocommissione concorda infine di esprimere parere favorevole, condizionato al ripristino del testo originario del decreto, al comma 8 dell'articolo 2.

Emendamenti al disegno di legge: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (1217, 90 e 826-A), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scovacricchi e Romia; Mancini Vincenzo ed altri; Cristofori ed altri; Migliasso ed altri; Cavicchioli ed altri (Parere alla 11^a Commissione)

Il senatore dell'Osso riferisce su due emendamenti del senatore Giugni al disegno di legge. Tali emendamenti mirano a superare la contrarietà, contenuta nel parere espresso dalla Commissione in data 28 febbraio, motivata dall'impossibilità di quantificare gli oneri del provvedimento: tali emendamenti eliminano dal testo le norme che non rendevano piena l'applicazione del principio del mantenimento dell'equilibrio gestionale delle Casse di previdenza dei professionisti, mediante l'innalzamento delle aliquote contributive in caso di sbilancio. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti, il cui accoglimento si rifletterebbe favorevolmente sull'intero testo.

Dopo che il sottosegretario Foti si è dichiarato favorevole agli emendamenti, risulta accolta la proposta del senatore Dell'Osso.

La seduta termina alle ore 16,50.

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Giugni, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 2^a Commissione:

Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l'amministrazione giudiziaria (18989): *parere contrario.*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 4 OTTOBRE 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pagani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 11^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (1889), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2ª e 12ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)

(12ª - Sanità)

Giovedì 5 ottobre 1989, ore 9,30 e 16

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga (277).
- POLLICE e CORLEONE. - Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (1434).
- CORLEONE ed altri. - Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (1484).
- Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509).
- PECCHIOLI ed altri. - Norme contro il traffico di stupefacenti (1547).
- CORLEONE ed altri. - Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1554).
- TEDESCO TATÒ ed altri. - Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (1604).

- FILETTI ed altri. - Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti (1613).

e delle petizioni 94 e 113 attinenti ai suddetti disegni di legge.

INDUSTRIA (10^a)
e
GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
riunite

Giovedì 5 ottobre 1989, ore 11,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla politica degli aiuti alle imprese:
audizione del professor Paolo Prodi, presidente dell'Istituto per la
ricostruzione industriale.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 5 ottobre 1989, ore 9,30

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Elezione del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina (1163).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO e CAVAZZUTI. - Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei due rami del Parlamento (21).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Soppressione dell'articolo 59 della Costituzione (22).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione (23).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RIZ ed altri. - Modifiche alla struttura delle attribuzioni del Senato della Repubblica (30).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FILETTI ed altri. - Modifica degli articoli 56, 57 e 72 della Costituzione (166).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PECCHIOLI ed altri. - Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera unica (227).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione concernenti le funzioni del Parlamento (426).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione (845).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Revisione delle norme costituzionali concernenti la struttura e le funzioni del Parlamento (1101).

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva in tema di delegificazione.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 5 ottobre 1989, ore 15

*In sede deliberante***Discussione del disegno di legge:**

- Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l'Amministrazione giudiziaria (1898).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 5 ottobre 1989, ore 10

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985 (1356) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare, adottata dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, a Vienna il 26 settembre 1986 (1563) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva e dell'Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987 (1573).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Contributo italiano al finanziamento del Piano di azione per il Mediterraneo per il biennio 1988-1989 (1707) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme relative all'attuazione degli impegni assunti alla Conferenza di Stoccolma sul disarmo del 19 settembre 1986 (1725) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Concessione di un contributo straordinario all'Intergovernmental Bureau for Informatics (IBI) (1788).
- Ripianamento del *deficit* della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione (1890) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

DIFESA (4^a)

Giovedì 5 ottobre 1989, ore 10

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Aumento della autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori (1747).

- Norme integrative della legge 4 agosto 1984, n. 429, sul conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonché disposizioni relative alla cessazione dalla carica di vice comandante dell'Arma e di comandante in seconda della Guardia di finanza (1652).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Riduzione a sei mesi della durata della leva obbligatoria ed istituzione del servizio civile (1642) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare comunista, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta del 15 marzo 1989*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente modalità e criteri applicativi delle norme riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate (224).

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 45 della legge 19 maggio 1986)

BILANCIO (5°)

Giovedì 5 ottobre 1989, ore 10

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990) (1892).

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento)

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 5 ottobre 1989, ore 10

In sede referente

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:
- PECCHIOLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue connessioni (*Doc. XXII, n. 16*).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- RICEVUTO e DE CINQUE. - Regolamentazione dell'imposizione diretta sulle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (1277).
 - Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1745) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- III. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti (1893).

In sede deliberante

- SANTALCO. - Provvedimenti per il potenziamento delle Intendenze di finanza per provvedere ai servizi contabili di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 (1608).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 5 ottobre 1989, ore 9,30

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- Norme in materia di borse di studio universitarie (1643).

- Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (1737) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- COVIELLO ed altri. - Istituzione degli uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige e Molise (298).
- D'AMELIO ed altri. - Istituzione delle sovrintendenze scolastiche regionali in Basilicata, Umbria, Molise, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta (1431).
- Deputati VITI ed altri. - Istituzione di uffici scolastici regionali (1738) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati LABRIOLA ed altri. - Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero (1861) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Manzini ed altri. - Utilizzazione del personale scolastico presso associazioni professionali (1640).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati FIANDROTTI ed altri. - Riforma dell'ordinamento della scuola elementare (1756) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola dell'obbligo (1811).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ARGAN ed altri. - Celebrazione del V centenario della morte di Piero della Francesca (1349).
- BOMPIANI. - Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'università e sull'istituzione di nuove università (1660).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 5 ottobre 1989, ore 9,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- GIUSTINELLI ed altri. - Riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle aziende collegate (478).
- Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni (1685).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SENESI ed altri. - Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale (744).

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 28 settembre, dal Ministro dei trasporti sulla situazione dell'autotrasporto merci dopo la vicenda del Brennero, sulla riforma dell'Ente ferrovie dello Stato e dei trasporti locali.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 5 ottobre 1989, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Norme per la tutela dei terreni agricoli dagli incendi (659).
- DIANA ed altri. - Istituzione degli uffici di addetti agricoli all'estero (660).
- Corresponsione di uno speciale compenso incentivante al personale addetto all'Ispettorato centrale repressione frodi (789).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 5 ottobre 1989, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NEBBIA. - Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011).

- ZANELLA ed altri. - Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1315).
- NESPOLO ed altri. - Norme per la difesa dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (1803).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 5 ottobre 1989, ore 10,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- MONTRESORI ed altri. - Trasferimento dal demanio statale a quello della Regione autonoma della Sardegna dell'isola dell'Asinara e sua destinazione a parco naturale (972).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Norme in materia di inquinamento acustico e di limitazione dei rumori (1457).
- BOATO ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CITARISTI ed altri. - Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Giovedì 5 ottobre 1989, ore 9,30

Programma delle indagini sulle vicende connesse all'incidente di Ustica.
